

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 620</sup> —

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(TAVIANI)

Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 1973

---

*Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1972*

---

- Le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;  
 — l'**ALLEGATO A** suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1971;  
 — gli **ANNESI**, fino ad oggi pervenuti, agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;  
 sono riportati nei seguenti stampati:

T A B E L L E	ALLEGATO A	A N N E S S I
	620-A/1 (totali dei residui)	
n. 1 (Entrata)	620/1	—
n. 2 (Tesoro)	620/2	620-A/2
n. 3 (Finanze)	620/3	620-A/3
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	620/4	620-A/4
n. 5 (Grazia e giustizia)	620/5	620-A/5
n. 6 (Affari esteri)	620/6	620-A/6
n. 7 (Pubblica istruzione)	620/7	620-A/7
n. 8 (Interno)	620/8	620-A/8
n. 9 (Lavori pubblici)	620/9	620-A/9
n. 10 (Trasporti e aviazione civile)	620/10	620-A/10
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	620/11	620-A/11
n. 12 (Difesa)	620/12	620-A/12
n. 13 (Agricoltura e foreste)	620/13	620-A/13
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	620/14	620-A/14
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	620/15	620-A/15
n. 16 (Commercio con l'estero)	620/16	620-A/16
n. 17 (Marina mercantile)	620/17	620-A/17
n. 18 (Partecipazioni statali)	620/18	620-A/18
n. 19 (Sanità)	620/19	620-A/19
n. 20 (Turismo e spettacolo)	620/20	620-A/20

NOTA PRELIMINARE  
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

---

PREMESSE

I.

1. — Il bilancio dello Stato per l'anno 1973, che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento, si presenta come un bilancio particolarmente impegnativo in relazione, da un lato, alla fase temporale in cui esso si colloca e, dall'altro, agli effetti di decisioni prese in passato che su di esso si ripercuotono per quote di spesa crescenti.

Il progetto di bilancio risente, quindi, da una parte dell'azione di sostegno passata e dall'altra dell'azione di stimolo e di costruzione futura, necessarie per superare l'attuale fase di stagnazione economica. Invero non era da pensare a brusche interruzioni di spese decise, non soltanto per ragioni giuridiche, politiche e di necessaria continuità, ma anche non potendosi interrompere la trasformazione strutturale in corso, dovendo l'azione pubblica mettere le basi per alcune nuove e costruttive riforme e, nel contempo, sollecitare la ripresa dell'economia, per avviarla ad una nuova fase di espansione.

Il progetto di bilancio considera anche i cosiddetti « fabbisogni » delle varie Amministrazioni, anche se per importi più contenuti rispetto alle richieste iniziali fatte dalle stesse, secondo un necessario criterio di priorità, avendo di mira le necessità di sviluppo e di riforma da perseguire nel quadro della programmazione nazionale.

Ed è perciò che nei « fondi globali », in coerenza con le dichiarazioni programmatiche di Governo, mentre sono state confermate le voci relative all'avvio di qualificanti riforme, quali quella sanitaria e quella dell'Università, la ricerca dei provvedimenti da considerare è stata indirizzata nel senso di dare spazio ad altri problemi più qualificanti, con particolare riguardo a spese aventi carattere di investimenti diretti ed indiretti. Sono stati, nel contempo, confermati gli accantonamenti relativi a disegni di legge che, all'atto della chiusura della legislatura, non avevano completato l'iter di approvazione da parte del Parlamento, nonché gli accantonamenti riguardanti provvedimenti che all'atto della definizione del bilancio, in base al programma di Governo, si era determinato di avviare.

Per quanto riguarda, poi, il settore delle entrate, la valutazione dell'entrata tributaria si pone come obiettivo da conseguire; essa si basa sulle previsioni di reddito formulate dagli istituti specializzati, tenendo conto di un coefficiente di elasticità fiscale, inferiore all'unità, così come praticato lo scorso anno, in vista delle difficoltà connesse ai primi atti relativi alla realizzazione della riforma tributaria.

2. — Il complesso delle spese, che registrano, rispetto alla previsione 1972, un elevato aumento sia per quelle correnti sia per quelle in conto capitale, pur in presenza dell'aumento previsto nelle varie voci di entrata, determina un peggioramento del saldo differenziale del bilancio di 1.231,8 miliardi, rispetto a quello dell'anno 1972. Tenendo, poi, conto delle anticipazioni che il bilancio dello Stato deve effettuare in favore di talune Aziende autonome (Ferrovie dello Stato - Poste e telecomunicazioni) il peggioramento risulta in miliardi 1.386,4 e, quindi, il disavanzo complessivo dello Stato passa da miliardi 3.163,9 a miliardi 4.550,3.

3. — Ai fini di una concreta valutazione dei dati di bilancio, occorre inoltre tener conto del volume del ricorso al mercato finanziario relativo a leggi che organicamente rinviano ad esso il finanziamento delle spese autorizzate.

Nel complesso, detto ricorso ammonta a miliardi 1.198,3 — contro miliardi 985,7 del 1972 — riferito per miliardi 396,3 a spese di parte corrente e per miliardi 802 a spese di conto capitale.

4. — La considerazione del disavanzo del bilancio di previsione dello Stato, del maggior importo delle anticipazioni che lo stesso bilancio dovrà effettuare alle Aziende autonome a copertura di disavanzi di gestione, nonché dell'importo dei mutui destinati a copertura di spese, così come previsto dalle leggi che le autorizzano, fa determinare in miliardi 5.748,6 il potenziale prelievo globale del settore statale sul mercato finanziario.

Giova rilevare che il predetto calcolo del potenziale prelievo del settore Stato — comprese le Aziende autonome — è espresso in termini di competenza, per cui ai fini di cassa occorre tenere conto dei fattori che possono determinare una diversa situazione.

Purtuttavia l'elevato importo globale del potenziale ricorso impone una attenta considerazione ed una costante vigile attenzione. Ciò anche perché l'importo anzidetto non esaurisce il complesso delle esigenze del settore pubblico, che debbono trovare soddisfacimento nello stesso mercato finanziario. Infatti occorre tener conto delle esigenze degli Enti locali, i cui fabbisogni, pur non disponendo allo stato di elementi certi, possono ipotizzarsi in oltre 1.000 miliardi. Vanno, poi, considerate le esigenze degli Enti mutualistici, la cui situazione patrimoniale, già deficitaria, si stima segnerà un ulteriore peggioramento. Infine, anche per gli Enti previdenziali occorre tener conto del fabbisogno aggiuntivo rispetto ai mezzi propri, avuto riguardo al fatto che la situazione patrimoniale di questi Enti, già positiva, tende a registrare un sensibile disavanzo.

5. — Delineato come sopra il quadro globale entro il quale viene a porsi il bilancio dello Stato, giova osservare che esso, in quanto tende a promuovere lo sviluppo sia dei consumi che degli investimenti, può definirsi un bilancio di stimolo. Ma occorre, nel contempo, avvertire che, affinché il bilancio possa adempiere senza pericolo a tale funzione, è necessario soddisfare talune condizioni, che costituiscono, per il bilancio stesso, altrettanti vincoli in uno schema di reciproca compatibilità fra i vari flussi di risorse, che assicurano l'equilibrio del sistema socio-economico nel suo complesso.

In primo luogo si debbono realizzare gli obiettivi previsti dalla programmazione per lo sviluppo del reddito. Questo, a sua volta, è condizionato non soltanto dallo sviluppo dei consumi, ma da un elevato ammontare degli investimenti, sia pubblici che privati. In conse-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guenza si deve mirare a che il ricorso al mercato del settore privato raggiunga i limiti previsti, ed infine che le forze politiche e sociali si adoperino a consentire un ordinato sviluppo dell'intera vita economica e sociale.

6. — La considerazione delle grandi voci che concorrono a formare il progetto di bilancio 1973, conferma il suo carattere di stimolo.

Il complesso delle spese è di 18.600,8 miliardi, con un aumento di 2.905,1 miliardi rispetto alle previsioni iniziali del 1972, pari al 18,5 per cento. Ove si escluda il rimborso dei prestiti, pari a 796,3 miliardi, le spese passano da 15.269,5 a 17.804,5 miliardi, con un aumento di 2.535 miliardi, pari al 16,6 per cento.

Delle spese, 15.256,8 miliardi sono spese correnti, con un aumento di 2.270,5 (pari al 17,5 per cento) rispetto al preventivo del 1972; 2.547,7 in conto capitale, con un aumento di 264,5 miliardi, cioè dell'11,6 per cento sempre rispetto al 1972.

A questo punto appare opportuna una prima osservazione. C'è l'abitudine di considerare le spese correnti come spese improduttive, dimenticando che ad esse è sottostante una definizione d'ordine temporale: quella cioè che qualifica spese correnti quelle che si esauriscono nell'anno.

È una logica contabile, e non economica, che ne determina la collocazione.

Ora fra le spese correnti è compreso il « fondo comune » per le Regioni a statuto ordinario, nel quale, concettualmente, è compreso l'importo relativo a riduzioni apportate a stanziamenti di capitoli di spesa di conto capitale (miliardi 135,1) in relazione a trasferimenti di funzioni.

Le spese correnti comprendono anche gli importi dovuti alla CEE per il regime delle « risorse proprie », mentre una larga parte degli apporti attiene alle operazioni del FEOGA, i cui interventi in Italia riguardano sostanzialmente spese di investimento.

Il bilancio dello Stato sta, infatti, progressivamente evolvendosi, nel senso di caratterizzarsi in un bilancio di trasferimento verso altri centri di spesa della pubblica Amministrazione, man mano che viene a contrarsi l'attività diretta dell'Amministrazione statale, in relazione al trapasso, vieppiù vasto, di funzioni ad organismi ed enti ai quali si affida il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Aumenta di conseguenza il volume complessivo delle spese correnti e si contrae, in corrispondenza, quello delle spese in conto capitale, mentre di fatto gli enti beneficiari dei trasferimenti destinano parte delle assegnazioni ricevute per finalità produttive.

Di tutti questi elementi, occorre, ovviamente, tener conto nel considerare il saldo fra le spese correnti e le entrate tributarie ed extratributarie, cioè il cosiddetto risparmio pubblico, il quale da positivo nel 1972 per 285,1 miliardi si presenta negativo per il 1973 per 571,9 miliardi.

7. — Il bilancio, come si è detto, sta progressivamente evolvendo nel senso di caratterizzarsi in un bilancio di trasferimento e gli effetti dell'intervento pubblico si ripercuotono sul bilancio stesso per quote di spesa sempre più crescenti. Ne consegue che il bilancio risulta fortemente vincolato: sempre più, cioè, il bilancio di previsione si appalesa non tanto il luogo in cui si adottano le decisioni, quanto il luogo in cui le conseguenze delle decisioni, man mano adottate, si rivelano in tutta la loro portata finanziaria.

Occorre cioè tener conto che il bilancio si costruisce giorno per giorno in base alle decisioni man mano assunte. E poiché, talora, si è riscontrata l'assenza di una coordinata visione d'insieme, occorre fare ogni sforzo perché, in presenza di motivi e di pressioni scaturenti da situazioni occasionali e spesso contrapposte, non venga disattesa l'esigenza di rispettare il quadro logico su cui si deve muovere l'azione dello Stato, nel rispetto delle scelte di fondo e delle linee di sviluppo su cui muove la programmazione economica.

II.

1. — Il bilancio per il 1973, come quelli degli anni decorsi, è stato predisposto, come detto, tenendo presente sia la situazione economica generale, sia i risultati delle indagini sulle prospettive congiunturali effettuate da Istituti specializzati.

In particolare per quanto riguarda i cespiti fiscali, l'andamento della gestione 1972 ha consigliato di operare con opportuna cautela, suggerita anche dalla circostanza che il 1973 rappresenterà l'anno di collegamento tra il vecchio ed il nuovo sistema tributario. Infatti, pur nel presupposto della « invarianza » del gettito rispetto alla evoluzione del reddito nazionale, su cui si basa la riforma tributaria, è sembrato consigliabile tener presente che nell'anno di scorrimento si possono determinare turbamenti nell'andamento dei cespiti fiscali. In relazione a ciò ed in armonia con le indicazioni emerse in sede CIPE, in occasione della determinazione dei criteri generali di impostazione del bilancio 1973, il tasso di incremento delle entrate tributarie è stato determinato nella misura del 10,5 per cento.

Il predetto indice consegue dai seguenti elementi:

— le ipotesi formulate da Istituti specializzati e da Organismi internazionali collocano il tasso di incremento « in valore » del reddito nazionale 1973, in misure comprese tra l'11,5 per cento ed il 12,1 per cento;

— come effettuato in sede di impostazione del bilancio di previsione 1972, è apparso opportuno che anche per il 1973 il tasso di elasticità fiscale fosse individuato in indice inferiore all'unità, nella precipua considerazione che non possono trascurarsi le difficoltà connesse ai primi atti per la realizzazione della riforma tributaria; viene, quindi, confermato il coefficiente di 0,9 previsto per il 1972;

— con il riferimento delle citate ipotesi di espansione del reddito nazionale al coefficiente di 0,9, si perviene a delle percentuali di incremento comprese fra 10,35 e 10,89;

— la scelta, che costituisce un « obiettivo » da conseguire, è stata mediata, in sede CIPE, nel 10,50 per cento, che, tenuto conto della diversa natura dei tributi risulta: del 14,5 per cento per le imposte sul patrimonio e sul reddito; del 10,1 per cento per le tasse ed imposte indirette sugli affari; del 10,3 per cento per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e del 7,1 per cento per i monopoli. Per il lotto, le lotterie e le altre attività di giuoco, si registra, per contro, una flessione del 23,1 per cento.

2. — L'impostazione delle previsioni di spesa, a sua volta, è stata fatta sulla base dei seguenti criteri:

— considerazione delle variazioni dipendenti da leggi preesistenti o da nuove leggi intervenute dopo la formulazione del bilancio per il 1972;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— adeguamento degli stanziamenti, il cui ammontare va commisurato al gettito di particolari cespiti di entrata, sulla base dei gettiti medesimi;

— adeguamento degli stanziamenti per interessi di debiti all'effettivo carico, per i mutui contratti, ed al presunto ammontare, per quelli da contrarre nel 1972 e nel 1973, in base a quanto previsto da leggi in atto;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti rimborso di prestiti alle quote in scadenza nell'esercizio;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti spese per il personale in attività ed in quiescenza, tenuto conto della espansione naturale delle spese medesime e dell'ulteriore scatto della scala mobile;

— adeguamento degli altri stanziamenti alle esigenze della gestione, al fine di assicurare il normale funzionamento dei servizi delle singole Amministrazioni;

— considerazione delle anticipazioni da effettuare alle Amministrazioni autonome dello Stato a copertura del disavanzo di gestione;

— considerazione, negli appositi « fondi globali », delle somme necessarie per l'attuazione dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento o che il Governo intende sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973, impostato sulla base degli esposti criteri di carattere generale, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1972):

ENTRATE		SPESE	
<i>(milioni di lire)</i>			
Tributarie . . . . .	13.938.445,1 (12.613.978,-)	Correnti . . . . .	15.256.776,9 (12.986.240,1)
Extra tribu- tarie . . . . .	746.477,8 (657.404,1)	In conto capi- tale . . . . .	3.489.414,7 (3.070.375,7)
	14.684.922,9 (13.271.382,1)		18.746.191,6 (16.056.615,8)
Spese correnti	15.256.776,9 (12.986.240,1)		
Differenza . . . . .	(-) 571.854,- (285.142,-)		

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rim- borso di crediti . . . . .	65.799,7 (42.476,6)		
	14.750.722,6 (13.313.858,7)		
Accensione di prestiti . . . . .	241.481,3 (5.040,-)	Rimborso prestiti . . . . .	796.343,2 (426.248,4)
	14.992.203,9 (13.318.898,7)		
Differenza . . . . .	4.550.330,9 (3.163.965,5)		
	19.542.534,8 (16.482.864,2)		19.542.534,8 (16.482.864,2)

Le entrate tributarie costituiscono il 93 per cento delle entrate previste per l'anno 1973. Detto rapporto è, peraltro, influenzato dalla considerazione del rinnovo dei buoni poliennali del tesoro in scadenza il 1° aprile 1973; prescindendo da tale considerazione il rapporto stesso si stabilisce nel 94,5 per cento (contro il 94,7 per cento delle previsioni iniziali per il 1972); le entrate extra-tributarie rappresentano il 5 per cento delle entrate complessive.

A loro volta le spese correnti rappresentano il 78,1 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 17,8 per cento (le corrispondenti percentuali del 1972 erano, rispettivamente, il 78,8 per cento ed il 18,6 per cento). Peraltro, le spese in conto capitale considerano, come detto, le anticipazioni a ripiano dei disavanzi di gestione delle Aziende autonome. Prescindendo da esse, le spese correnti sono pari all'82 per cento del complesso delle spese (contro l'82,7 per cento del 1972) e quelle in conto capitale il 13,7 per cento (rispetto al 14,5 per cento dell'esercizio precedente).

Le spese correnti superano di miliardi 571,9 le entrate tributarie ed extra-tributarie, che nelle previsioni 1972 presentavano, invece, rispetto alle prime una eccedenza di miliardi 285,1.

Dai dati sopracitati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1972, un incremento del 10,5 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 13,5 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1972 — del 17,5 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 4.550,3 che rappresenta il disavanzo finanziario, il quale per miliardi 3.608,6 (contro miliardi 2.376,9 del 1972) riguarda il bilancio dello Stato e per miliardi 941,7 (rispetto a miliardi 787,1) le ripetute anticipazioni da effettuare alle Amministrazioni delle Ferrovie e delle Poste a copertura del previsto disavanzo di gestione. Il disavanzo della gestione dello Stato corrisponde al 19,4 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'80,6 per cento della spesa stessa.



---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

\* \* \*

Come negli anni precedenti, le previsioni di entrata e di spesa non riportano, rispettivamente, il ricavo dei mutui che possono essere contratti per il finanziamento di particolari spese e le assegnazioni relative a queste ultime riguardanti:

— apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267: miliardi 283,8);

— sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286: miliardi 112,5);

— interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 6 ottobre 1971, n. 853: miliardi 350);

— interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (legge 22 ottobre 1971, n. 865: miliardi 100);

— costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260: miliardi 20);

— aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (legge 28 luglio 1971, n. 547: miliardi 220);

— aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (legge 28 luglio 1971, n. 586: miliardi 75);

— aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (legge 24 giugno 1971, n. 507: miliardi 6);

— aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (legge 14 agosto 1971, n. 814: miliardi 8);

— programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati (legge 25 luglio 1971, n. 568: miliardi 3);

— finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (miliardi 20).

\* \* \*

Per quanto riguarda, infine, i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome soggetti ad approvazione legislativa, essi concludono con le seguenti risultanze differenziali:

— Amministrazione delle ferrovie dello Stato: è previsto un disavanzo di gestione di miliardi 684,3 superiore di miliardi 78 a quello del corrente anno;

— Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: è previsto un disavanzo di miliardi 257,4 superiore di miliardi 76,6 a quello risultante dalle previsioni 1972;

— Amministrazione dei monopoli di Stato: le previsioni per il prossimo anno finanziario concludono, con un avanzo di miliardi 0,3 inferiore di miliardi 2,3 rispetto a quello previsto per il 1972;

— Azienda di Stato per i servizi telefonici: anche per il prossimo anno il bilancio dell'Azienda presenta un saldo attivo (miliardi 87,5 rispetto a miliardi 66,6 del 1972).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I bilanci delle altre aziende chiudono in pareggio.

Per la copertura dei disavanzi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quella delle poste e delle telecomunicazioni come già detto sono previste corrispondenti anticipazioni del tesoro.

\* \* \*

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1973 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1972.

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1973 in milioni 14.992.203,9, riguardano, come si è già accennato, per milioni 13.938.445,1, i cespiti tributari, per milioni 746.477,8, le entrate extra tributarie, per milioni 65.799,7, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 241.481,3 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1972		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1973		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	3.542.000 —	26,6	4.054.855 —	27 — +	512.855 —	+ 0,4
Tasse ed imposte sugli affari . . . .	4.702.450 —	35,3	5.179.150 —	34,6 +	476.700 —	— 0,7
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . . . .	3.180.932 —	23,9	3.508.177 —	23,4 +	327.245 —	— 0,5
Monopoli . . . . .	935.080 —	7 —	1.001.352,1	6,7 +	66.272,1	— 0,3
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	253.516 —	1,9	194.911 —	1,3 —	58.605 —	— 0,6
Totale delle entrate tributarie . . . .	12.613.978 —	94,7	13.938.445,1	93 — +	1.324.467,1	— 1,7
<i>Entrate extra tributarie . . . . .</i>	657.404,1	4,9	746.477,8	5 — +	89.073,7	+ 0,1
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie . . . . .	13.271.382,1	99,6	14.684.922,9	98 — +	1.413.540,8	— 1,6
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .</i>	42.476,6	0,3	65.799,7	0,4 +	23.323,1	+ 0,1
<i>Accensione di prestiti . . . . .</i>	5.040 —	0,1	241.481,3	1,6 +	236.441,3	+ 1,5
	13.318.898,7	100 —	14.992.203,9	100 — +	1.673.305,2	—

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il complessivo aumento netto di milioni 1.673.305,2 considera il provento di milioni 236.441,3 derivante dal previsto rinnovo dei buoni poliennali del tesoro in scadenza il 1° aprile 1973. Il restante incremento di milioni 1.436.863,9, inteso ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1973, riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 1.324.467,1); quelli extra tributari (+ milioni 89.073,7) e le entrate per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e per rimborso di crediti (+ milioni 23.323,1).

Il maggiore gettito netto valutato per i cespiti tributari è da porre soprattutto in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto degli effetti del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036 in materia di riforma tributaria, della legge 19 maggio 1967, n. 356, concernente proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 e della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

## ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 13.938.445,1, pari al 93 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 4.054,9 riguarda essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 2.200), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 518), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 305), l'addizionale di cui all'art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 e integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801 (miliardi 420), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 183,5), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 194,5), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 143,5), e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40,5).

Rispetto alle previsioni 1972 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 512,9 il quale sconta gli effetti del già citato decreto-legge n. 202 e della legge n. 356 del 1967. Il predetto aumento netto è dovuto, essenzialmente ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 310), per quella complementare (+ miliardi 94), per l'addizionale di cui al citato art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (+ miliardi 150), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 30), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 37), per le imposte sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 25) e per le imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale (+ miliardi 3,5). Per contro, viene a cessare il provento del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, venendo a scadenza, col 31 dicembre 1972, il termine di applicazione di cui alla legge di proroga 19 maggio 1967, n. 356 (— miliardi 140).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 5.179,2 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 2.880), quella di registro (miliardi 582); le imposte di bollo (miliardi 373); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 187); quelle automobilistiche (miliardi 225); il diritto speciale sui pedaggi autostradali (miliardi 20); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 136,5); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 365); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 17); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 73,5); l'imposta ipotecaria (miliardi 95); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 120); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 23); l'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria (miliardi 21) e la quota riservata all'Erario derivante dall'aumento di detta addizionale (miliardi 20).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 476,7 riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 340); quelle di registro (+ miliardi 92), di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 35); in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 15) e ipotecaria (+ miliardi 7); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (+ miliardi 13) ed il diritto speciale sui pedaggi autostradali (+ miliardi 10). È previsto, per contro, un minore introito nel gettito delle tasse automobilistiche, tenuto anche conto degli effetti della richiamata legge n. 281 del 1972 (— miliardi 50).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto in miliardi 3.508,1, riguarda, essenzialmente, il provento dei dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalle istituzioni della CEE sugli scambi con i Paesi non membri (miliardi 230); i prelievi, gli importi addizionali ed altri diritti fissati dalla CEE sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, nonché i prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri (miliardi 190,1); i prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 (miliardi 10); i dazi CECA, altri diritti doganali e diritti marittimi (miliardi 24); le sovrimeste di confine (miliardi 65,7); le imposte di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati (miliardi 2.435), sugli spiriti (miliardi 100), sui gas incondensabili (miliardi 91,8), sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 44,9) e sulla birra (miliardi 34); l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 70) e sul gas metano (miliardi 9,5); le imposte sul consumo del caffè (miliardi 100) e delle banane (miliardi 36); i proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato (miliardi 25).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 327,2, essenzialmente determinato dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 275), sui gas incondensabili (+ miliardi 6,8) e sugli spiriti (+ miliardi 10); per i prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi non comunitari (+ miliardi 30), nonché per imposta sul consumo del caffè (+ miliardi 14). Per contro, viene, tra l'altro, previsto un minore introito per i dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla CEE sugli scambi con i paesi non membri (— miliardi 20).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1973, in miliardi 1.001,3 riguarda: per miliardi 950 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 23,5 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 1,8 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 66,2 concerne, essenzialmente, l'imposta sul consumo dei tabacchi.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 180) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 9,9).

Rispetto alle previsioni 1972 è valutato un minor gettito di miliardi 58,6 riferibile esclusivamente al provento del lotto.

## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 746,5 pari al 5 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

*Proventi speciali*: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 117,7, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 23,5); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 12); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 14); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7); i tributi speciali e diritti (miliardi 19,9); le tasse portuali (miliardi 12); i diritti di cancellerie e segreterie giudiziarie (miliardi 5,5); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 8,5); la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 3) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,1).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 3,2 concerne, per la più gran parte, il saldo dei conti con l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione (+ miliardi 4,7) ed i tributi speciali e diritti (+ miliardi 3,3). Per contro, sono previsti minori introiti per i diritti catastali (— miliardi 3) e per la visita sanitaria del bestiame (— miliardi 2,4).

*Proventi di servizi pubblici minori*: questi proventi, valutati in miliardi 164,1 (contro miliardi 141,2 del 1972), riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 60), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 24), le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 20,5) e gli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale (miliardi 45,3).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 22,9, riguarda per miliardi 14,3 la partecipazione agli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale, per miliardi 5 le entrate eventuali e diverse dei Ministeri e, per miliardi 2, le multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative.

*Proventi dei beni dello Stato*: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 27,4 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 14,5) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 4).

*Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione*: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 87,8 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 87,5 contro miliardi 66,6 previsti per il 1972) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 0,3) e per miliardi 105,1 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno se-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gnalati le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 70) e della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 30).

Il maggiore introito netto di miliardi 37,9 è essenzialmente determinato dal previsto maggiore avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (+ miliardi 20,9), nonché dai maggiori utili delle gestioni della Cassa depositi e prestiti (+ miliardi 10) e dei buoni postali fruttiferi (+ miliardi 10).

*Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro:* la previsione di miliardi 5,7 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,3) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

*Ricuperi, rimborsi e contributi:* la previsione di miliardi 207,6 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 140), il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 10,5); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle province di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 8); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 7,7) e il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 9,8).

*Partite che si compensano nella spesa:* l'importo di miliardi 31,1 previsto per il 1973 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 21,1) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

## ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 65,8, pari allo 0,4 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 4; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 24,6; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 37,2.

Il previsto maggiore introito netto di miliardi 23,3 è essenzialmente dovuto al recupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospedalità.

## ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 241,5 concerne prevalentemente il ricavo delle emissioni di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 5) e dei buoni poliennali del tesoro, in relazione al previsto rinnovo di quelli in scadenza il 1° aprile 1973 (miliardi 236,4).

Il maggiore introito è determinato da tale rinnovo.

## S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1973, nell'indicato complessivo importo di milioni 19.542.534,8 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammon-tante a milioni 621.285,3, il secondo del conto capitale di milioni 512.329,6 ed il terzo relativo a rimborsi di prestiti di milioni 15.000 — presentano, rispetto a quelle del 1972, un aumento netto di milioni 3.059.670,6, da attribuire per milioni 1.522.880,4 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali e, per milioni 1.536.790,2, all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della gestione, ivi compresi milioni 154.551 per maggiori anticipazioni a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione e milioni 236.441,3 per rimborso di buoni poliennali del tesoro di scadenza 1° aprile 1973.

Tra le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (+ miliardi 564,6. Detto importo, che costituisce il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale, è solo parzialmente compensato dalle riduzioni, per complessivi miliardi 391,7, apportate — in relazione a quanto indicato nei relativi provvedimenti delegati sul trapasso delle funzioni — ai capitoli dei diversi stati di previsione della spesa concernenti funzioni ordinarie di competenza regionale; le predette riduzioni sono considerate per miliardi 364 tra le variazioni per adeguamento degli stanziamenti alle esigenze della gestione e per miliardi 27,7 tra le variazioni dipendenti dall'incidenza netta di leggi e provvedimenti legislativi in corso. Col 1973 cessa, per contro, la spesa relativa al primo funzionamento degli organi e uffici regionali);

— della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativa al finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 (+ miliardi 415,1, di cui miliardi 38,8 per interessi e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento della spesa; per fronteggiare gli oneri connessi con l'attuazione della legge nel « fondo globale » 1972 erano accantonati miliardi 322);

— della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ miliardi 158, di cui miliardi 27,4 per interessi e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge medesima);

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sul diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali all'assistenza sanitaria diretta opzionale (+ miliardi 139,5);

— della legge 28 luglio 1971, n. 585, relativa alle nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (+ miliardi 75,8);

— della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (+ miliardi 81,6, di cui miliardi 27,6 per interessi e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento della spesa);

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

— della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (+ miliardi 50,1);

— della legge 3 dicembre 1972, n. 1102, riguardante nuove norme per lo sviluppo della montagna (+ miliardi 40,2);

— della legge 29 ottobre 1971, n. 881, sull'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate, degli allievi carabinieri, finanziari, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia e guardie forestali (+ miliardi 41,9);

— della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che ha modificato le norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato (+ miliardi 8,4);

— della legge 28 luglio 1971, n. 546, relativa agli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza (+ miliardi 1,7);

— della legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare e della scuola materna statale (+ miliardi 15);

— della legge 20 novembre 1971, n. 1061, sull'esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica (+ miliardi 3,8);

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che ha stabilito norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (+ miliardi 3,5);

— della legge 28 ottobre 1970, n. 777, che autorizza prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (— miliardi 15,2);

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (+ miliardi 12);

— della legge 30 giugno 1971, n. 509, che ha elevato la misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ miliardi 22);

— della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri (+ miliardi 4);

— della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (— miliardi 38,9);

— del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che ha disposto miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (+ miliardi 29,2, di cui miliardi 6,7 per interessi e quota capitale compresi nella rata di ammortamento del mutuo da contrarre per il finanziamento dell'onere derivante dall'articolo 2 del decreto-legge stesso per l'apporto dello Stato al fondo sociale);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (+ miliardi 4, relativamente agli interessi ed alle spese sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale);



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 589, sullo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali e artigiane nel Mezzogiorno (+ miliardi 1,2 per interessi e spese di emissione dei certificati speciali di credito relativi al suo finanziamento);

— della legge 19 luglio 1971, n. 565, sul riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine — ONAIRC (+ miliardi 2,7);

— della legge 28 marzo 1968, n. 437, che ha disposto provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 2);

— della legge 11 giugno 1962, n. 588, relativa al piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (— miliardi 5);

— della legge 8 aprile 1969, n. 160, sul finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno, per interessi e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui relativi al suo finanziamento (+ miliardi 3,8);

— del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sui provvedimenti straordinari per la ripresa economica (— miliardi 45,5);

— del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (— miliardi 3,5);

— delle leggi 18 marzo 1968, n. 241, 5 febbraio 1970, n. 21 e del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (— miliardi 7,5);

— della legge 28 marzo 1968, n. 373, che autorizza ulteriori spese per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in Irpinia (+ miliardi 2);

— della legge 25 febbraio 1972, n. 13, che ha convertito in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (+ miliardi 31,6, di cui miliardi 11,6 per interessi e quota capitale costituenti la rata di ammortamento del prestito da emettere per il finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica);

— del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito in legge 3 luglio 1970, n. 419, recante proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10 — primo comma — lettera a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL (+ miliardi 13);

— della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (— miliardi 11);

— della legge 12 marzo 1968, n. 260, sulla costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, per interessi e quota capitale relativi alla rata di ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento dell'onere (+ miliardi 4);

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

— della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, concernente il finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (+ miliardi 15);

— della legge 28 luglio 1971, n. 575, riguardante la costruzione in Milano della nuova sede del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia (+ miliardi 1);

— della legge 29 novembre 1971, n. 1043, sul risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (+ miliardi 1);

— della legge 30 ottobre 1969, n. 791, relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza (— miliardi 3);

— della legge 25 marzo 1964, n. 154, concernente l'assetto edilizio delle facoltà di medicina e di lettere dell'Università di Napoli (— milioni 1,2);

— della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (+ miliardi 16,5);

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto interventi in favore dell'agricoltura (+ miliardi 15,1, di cui miliardi 13,4 per interessi e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il suo finanziamento);

— della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. (+ miliardi 46,1, per interessi e quota capitale sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi stessi);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (— miliardi 3);

— della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, che ha disposto la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (+ miliardi 6);

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 594, recante provvidenze per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 10,4, di cui miliardi 1,9, relativi alla rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di parte della spesa);

— della legge 12 maggio 1968, n. 462, che integra il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 208 (— miliardi 4; per la proroga di dette provvidenze, nel fondo globale 1973 sono accantonati miliardi 5);

— della legge 28 luglio 1971, n. 547, che ha aumentato il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (+ miliardi 52, per interessi e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il suo finanziamento);

— della legge 28 luglio 1971, n. 586, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, (+ miliardi 21,4, per interessi, e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della spesa);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 e del decreto-legge di proroga 1° luglio 1972, n. 286, relativi allo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (+ miliardi 30,4, per interessi e quote capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre per il finanziamento della spesa);

— della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (— miliardi 1,5);

— della legge 14 agosto 1971, n. 819, concernente interventi a favore del credito cinematografico (+ miliardi 3; in relazione a quanto disposto dalla legge stessa si è provveduto, per contro, a ridurre di pari importo l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico);

— della legge 14 agosto 1971, n. 814, che aumenta il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (+ miliardi 2,7, per interessi e quota capitale costituenti la rata di ammortamento del mutuo da contrarre per il finanziamento);

— della legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica (+ miliardi 1);

— delle leggi 30 gennaio 1968, n. 49 e 12 marzo 1968, n. 236, concernenti, rispettivamente, aumento dei capitali dell'AMMI - Soc. per Azioni (— miliardi 4,5) e della Banca nazionale del lavoro (— miliardi 3; aumentano, per contro, di miliardi 2 gli interessi e la quota capitale costituenti la rata di ammortamento del mutuo da contrarre per il finanziamento della legge 24 giugno 1971, n. 507, avente analoga finalità);

— della legge 20 febbraio 1968, n. 99, riguardante il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (— miliardi 4);

— della legge 2 dicembre 1967, n. 1192, che ha aumentato il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni (— miliardi 2);

— della legge 21 aprile 1969, n. 167, relativa all'assegnazione al Medio credito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazione di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 (— miliardi 5);

— della legge 23 novembre 1971, n. 1087, che ha disposto la concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (+ miliardi 4);

— della legge 29 novembre 1971, n. 1080, recante modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, riguardante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (+ miliardi 2);

— della legge 30 maggio 1970, n. 379, che integra e modifica la legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ miliardi 1);

— della legge 22 luglio 1971, n. 567, che ha disposto la concessione di contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma (+ miliardi 1,1);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— della legge 28 marzo 1968, n. 479, sulle provvidenze a favore della pesca marittima (— miliardi 2);

— della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (+ miliardi 8);

— della legge 9 marzo 1971, n. 97, relativa all'autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (— miliardi 5,6);

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1114, che proroga le disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (+ miliardi 9,7; si riduce, per contro, di miliardi 4,9, l'incidenza della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, relativa allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

— della legge 1° marzo 1972, n. 42, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (+ miliardi 7; si esauriscono, per contro, le autorizzazioni di spesa, per complessivi miliardi 4, disposti, per analoghe finalità, dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33);

— della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, riguardante la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (+ miliardi 8,5);

— della legge 5 novembre 1971, n. 1060, che ha disposto la concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971 (+ miliardi 2,7);

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali (+ miliardi 1,6);

Per quanto concerne i fondi speciali, la flessione che questo gruppo registra rispetto agli analoghi accantonamenti del 1972 è in parte dovuto all'avvenuto perfezionamento in legge di provvedimenti in essi considerati, provvedimenti che nel bilancio per il 1973 sono stati attribuiti alle Amministrazioni interessate e collocati alle competenti voci economiche e funzionali.

Relativamente, poi, ai provvedimenti considerati per il 1973 la ricerca è stata intesa a dare spazio ai problemi più qualificanti.

Sono state anzitutto confermate le voci relative alle riforme della sanità e della scuola.

Per la riforma sanitaria, poiché le poste di spesa relativa all'estensione dell'assistenza diretta ENPAS ed ENPEDEP (compresa nel piano finanziario dello schema di progetto in precedenza elaborato) resta finanziata direttamente dal bilancio attraverso l'applicazione della nuova aliquota contributiva, l'accantonamento risulta di miliardi 185 (corrispondente alla somma di 300 miliardi considerata nel fondo globale 1972, detratto l'importo di 115 miliardi indicato come costo relativo al titolo anzidetto, mentre, come accennato, già l'apporto del bilancio dello Stato risulta di 139,5 miliardi, non tenendo conto degli importi che si riferiscono alle Aziende autonome). È da avvertire che il cennato accantonamento di miliardi 185 per miliardi 60 è destinato al finanziamento dell'estensione dell'assistenza sanitaria ai non abbienti.

Per la riforma universitaria, l'accantonamento figura per miliardi 80 (contro miliardi 102,6 del 1972; peraltro è da tener conto che nel bilancio della Pubblica istruzione, sui vari capitoli della Rubrica « Università » sono state disposte direttamente integrazioni per miliardi 34).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sono stati, poi, confermati gli accantonamenti riferiti a disegni di legge che, all'atto della chiusura del Parlamento, non avevano completato il proprio *iter*, gli accantonamenti relativi a provvedimenti che all'atto delle previsioni si era determinato di avviare, nonché quelli necessari per i nuovi disegni di legge deliberati dal Governo.

Per quanto riguarda gli accantonamenti effettuati in relazione al programma di Governo, si è data precedenza ai problemi aventi carattere più spiccatamente produttivo. Fra gli altri si ricordano:

- le opere portuali (miliardi 10);
- l'apporto al fondo incremento edilizio (miliardi 10);
- l'elettrificazione delle zone rurali (miliardi 10);
- il rifinanziamento della legge 16 settembre 1960, n. 1016 per incentivi al commercio e per favorire forme associative (miliardi 1);
- il nuovo apporto al fondo contributi interessi nelle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (miliardi 2,5);

Sono stati, inoltre, considerati: l'aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica (miliardi 132); il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 50) ed all'Istituto di fisica nucleare (miliardi 6); i contributi per gli enti interregionali di sviluppo (miliardi 45); il rinnovo delle provvidenze in favore dell'industria cantieristica, navale (miliardi 25); il rifinanziamento del credito navale (miliardi 2,5); il nuovo apporto al fondo di rotazione per la pesca (miliardi 3) e la nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (miliardi 26).

Infine, tenuto conto del particolare interesse per il nostro Paese di dare la più sollecita attuazione alle « direttive » comunitarie in materia di riconversione agricola, è stato preordinato apposito accantonamento di miliardi 100.

Il cennato complessivo aumento netto della spesa di miliardi 3.059,7 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 80, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1973.

Le variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione, le quali, come detto, scontano le riduzioni per complessivi miliardi 364 conseguenti al trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, riguardano soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (+ miliardi 309,3);
- le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (+ miliardi 143,1, di cui miliardi 89 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e ordinario e miliardi 54,1 a favore delle Province, dei Comuni e di altri enti);
- la somma da corrispondere ai comuni per gli anni 1967, 1968 e 1969, a saldo di quanto dovuto per compensarli della perdita subita a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale sul vino (+ miliardi 10);
- il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ miliardi 40,3);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— le maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico in relazione a quanto previsto dal regolamento comunitario (+ miliardi 89,4), per contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (+ miliardi 15,7), per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 6,9), per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ miliardi 2,3);

— la corresponsione alle Comunità Europee delle somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 21 aprile 1970 (+ miliardi 103,6);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1973 relativi alla Amministrazione dei lavori pubblici (+ miliardi 12,1, di cui miliardi 1,8 per nuovi limiti d'impegno);

— le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi a ripianamento delle situazioni pregresse (+ miliardi 78,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ miliardi 16,8);

— la costruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di aeroporti (+ miliardi 2,4);

— la somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza di prestiti esteri (+ miliardi 7);

— le somme necessarie al funzionamento delle Assemblee legislative (+ miliardi 7);

— il fondo da ripartire per le spese relative all'attuazione del referendum (+ miliardi 34,5);

— gli interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione (+ miliardi 20);

— gli interessi relativi a buoni ordinari del tesoro (+ miliardi 67), a somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (+ miliardi 5), nonché a buoni del tesoro poliennali (— miliardi 5,9);

— il premio da attribuire alle cartelle fondiari (+ miliardi 7);

— le spese per la ricerca scientifica, soprattutto in relazione alle esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche (+ miliardi 15,8);

— il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ miliardi 10);

— le restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 10,6);

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- le vincite al lotto (— miliardi 15);
- i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ miliardi 21,2);
- la manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani di interesse interregionale (+ miliardi 6);
- i contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per il funzionamento e per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e tecnico-scientifiche (+ miliardi 4);
- le spese per l'attuazione di programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli e di propaganda alimentare (+ miliardi 3);
- il contributo al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (+ miliardi 10);
- le pensioni e assegni mensili di assistenza ai mutilati e invalidi civili (+ miliardi 17,5);
- l'assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (+ miliardi 26);
- il contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ miliardi 7) e le assegnazioni alla Croce rossa italiana per i servizi d'istituto (+ miliardi 3,5);
- il concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze ai sensi dell'articolo 1 — secondo comma — dal regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (+ miliardi 10);
- le somme da corrispondere all'ENPAS a titolo di rimborso dei maggiori oneri incontrati per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella liquidazione delle indennità di buonuscita ai dipendenti statali ex combattenti e assimilati (+ miliardi 4);
- l'assegno all'Istituto centrale di statistica (+ miliardi 3,3);
- le spese per la partecipazione dell'Italia al CERN ed all'AIEA (+ miliardi 2,5);
- le spese per studi per la predisposizione di progetti pilota relativi ai rilevanti obiettivi del programma economico nazionale (+ milioni 2).

\* \* \*

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 19.542.534,8 prevista per il 1973 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 796.343,2 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 18.746.191,6 (riguardante, come già detto, per milioni 15.256.776,9 spese correnti e per milioni 3.489.414,7 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA \ CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Difesa nazionale	Sezione III Giustizia	Sezione IV Sicurezza pubblica	Sezione V Relazioni internazionali
<i>(milioni)</i>					
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>					
CATEGORIA I. — <i>Servizi degli Organi costituzionali dello Stato</i> . . . . .	60.730 —	»	»	»	»
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio</i> . . . . .	421.519,7	677.811,4	164.536,8	532.815,5	49.890,7
CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza</i> . . . . .	112.726,5	253.797,6	40.535,2	164.229,8	3.975 —
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i> . . . . .	175.563,5	959.948,3	43.912,2	114.031 —	23.069,7
CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti</i> . . . . .	161.924,5	14.782,4	5.260,9	1.256 —	470.651,1
CATEGORIA VI. — <i>Interessi</i> . . . . .	3.660,5	»	»	»	88,1
CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate</i> . . . . .	4.714,5	16.000 —	»	4.800 —	4.000 —
CATEGORIA VIII. — <i>Ammortamenti</i> . . . . .	»	»	»	»	»
CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili</i> . . . . .	44.799,1	11.170,3	15 —	3.850 —	3 —
	985.638,3	1.933.510 —	254.260,1	820.982,3	551.677,6
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i> . . . . .	4.815 —	»	17.500 —	»	500 —
CATEGORIA XI. — <i>Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato</i> . . . . .	150 —	900 —	»	»	»
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti</i> . . . . .	7.675 —	331 —	3.500 —	»	»
CATEGORIA XIII. — <i>Partecipazioni azionarie e conferimenti</i> . . . . .	»	»	»	»	»
CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive</i> . . . . .	»	»	»	»	»
CATEGORIA XV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive</i> . . . . .	»	»	»	»	»
CATEGORIA XVI. — <i>Somme non attribuibili</i> . . . . .	»	»	»	»	»
	12.640 —	1.231 —	21.000 —	»	500 —
	998.278,3	1.934.741 —	275.260,1	820.982,3	552.177,6



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sezione VI Istruzione e cultura	Sezione VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sezione VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sezione IX Trasporti e comunicazioni	Sezione X Azione ed interventi nel campo economico	Sezione XI Interventi a favore della finanza regio- nale e locale	Sezione XII Oneri non ripartibili	In complesso
<i>di lire)</i>							
»	»	»	»	»	»	»	60.730 —
2.339.452,1	»	51.604,2	26.849,3	69.441,8	»	9.511 —	4.343.432,5
249.085,6	»	4.964,4	3.390,4	34.132,8	»	»	866.837,3
137.204 —	»	58.538,4	30.575,1	44.203,9	»	54.365,7	1.641.411,8
486.364,5	23.000 —	1.920.363,3	748.539,8	38.687,9	1.878.132,9	30.400 —	5.779.363,3
70.141,1	15.586,7	143.282,5	3.142,7	480.426,1	»	415.180,5	1.131.508,2
1 —	»	1 —	90 —	9,5	»	482.693,5	512.309,5
»	»	»	»	»	»	24.576,4	24.576,4
10 —	»	8 —	0,5	758,7	»	835.993,3	896.607,9
3.282.258,3	38.586,7	2.178.761,8	812.587,8	667.660,7	1.878.132,9	1.852.720,4	15.256.776,9
2.450 —	3.010,9	1.300 —	44.871,9	82.743 —	»	3.000 —	160.190,8
»	»	300 —	16.722 —	522 —	»	»	18.594 —
127.184,5	213.795,2	92.630,4	395.067,5	870.475,1	20.000 —	»	1.730.658,7
»	»	»	»	16.240 —	»	»	16.240 —
»	»	»	3.000 —	49.140 —	»	»	52.140 —
»	»	3.635 —	941.688,6	30.200 —	14.000 —	9.738 —	999.261,6
»	»	»	»	»	»	512.329,6	512.329,6
129.634,5	216.806,1	97.865,4	1.401.350 —	1.049.320,1	34.000 —	525.067,6	3.489.414,7
3.411.892,8	255.392,8	2.276.627,2	2.213.937,8	1.716.980,8	1.912.132,9	2.377.788 —	18.746.191,6

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

\* \* \*

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1973, posta a raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1972, risulta dal prospetto che segue, nel quale, per ciascuna voce funzionale, viene anche indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

	Previsioni anno 1972		Previsioni anno 1973		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale . . . . .	862.992 -	5,4	998.278,3	5,3	135.286,3 (+)	0,1 (-)
Difesa nazionale . . . . .	1.583.789,4	9,8	1.934.741 -	10,3	350.951,6 (+)	0,5 (+)
Giustizia . . . . .	243.584,3	1,5	275.260,1	1,5	31.675,8 (+)	»
Sicurezza pubblica . . . . .	723.211 -	4,5	820.982,3	4,4	97.771,3 (+)	0,1 (-)
Relazioni internazionali . . . . .	431.797,8	2,7	552.177,6	2,9	120.379,8 (+)	0,2 (+)
Istruzione e cultura . . . . .	3.068.319,1	19,1	3.411.892,8	18,2	343.573,7 (+)	0,9 (-)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	170.908,1	1,1	255.392,8	1,4	84.484,7 (+)	0,3 (+)
Azione ed interventi nel campo sociale	2.055.584,1	12,8	2.276.627,2	12,1	221.043,1 (+)	0,7 (-)
Trasporti e comunicazioni . . . . .	1.816.238,3	11,3	2.213.937,8	11,8	397.699,5 (+)	0,5 (+)
Azione ed interventi nel campo economico . . . . .	1.182.215,2	7,4	1.716.980,8	9,2	534.765,6 (+)	1,8 (+)
Interventi a favore della finanza regionale e locale . . . . .	1.217.622 -	7,6	1.912.132,9	10,2	694.510,9 (+)	2,6 (+)
Oneri non ripartibili . . . . .	2.700.354,5	16,8	2.377.788 -	12,7	322.566,5 (-)	4,1 (-)
	16.056.615,8	100 -	18.746.191,6	100 -	2.689.575,8 (+)	»

Il prospetto che precede pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto dalle spese relative all'istruzione ed alla cultura (18,2 per cento); seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (12,1 per cento), i trasporti e le comunicazioni (11,8 per cento) e via via le altre.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ai fini del raffronto con i dati del 1972, occorre tener presente che le previsioni per il 1973 considerano le riduzioni e le soppressioni di stanziamenti, per complessivi miliardi 391,7 operate a seguito del trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerate.

## I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,3 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1973, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 206,5 (contro miliardi 150,2 del 1972), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 60,7), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 24,1), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 58,8) e le spese per il Consiglio di Stato, per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e per i tribunali amministrativi regionali (miliardi 3), per la Corte dei conti (miliardi 17,3) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 4,6).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 758,4 (rispetto a miliardi 679,6 del 1972), concernono, a loro volta, per miliardi 511,6 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 139,3 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 60,3 per quelli delle imposte dirette, miliardi 48,9 per i servizi del catasto, miliardi 79,4 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 241,2 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 43,4 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 5,6 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 33,4 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 25,3) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 7,7).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 135.286,3, dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 78.809,7), riguardanti per milioni 33.887,9 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 12.130,6 la legge 6 dicembre 1971, n. 1053, relativa all'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS, per milioni 1.693,7 la legge 22 luglio 1971, n. 546, sugli organici dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, per milioni 1.565 la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, sul

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato, per milioni 6.345,1 il decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato ai termini della legge 27 maggio 1959, n. 324, sull'indennità integrativa speciale, nonché per milioni 3.120 il maggiore importo dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale delle Imposte dirette e del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in relazione al previsto maggior gettito delle entrate cui i diritti stessi sono commisurati.

In senso riduttivo incide, per contro, tra l'altro, la cessazione della spesa di milioni 13.866,8 di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, di autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra le quali sono da menzionare la maggiore spesa di milioni 20.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa a sollievo della circolazione, quelle di milioni 8.000 ai sensi della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per l'attuazione della riforma tributaria e di milioni 2.000 per studi per la predisposizione di progetti pilota relativi a rilevanti obiettivi del programma economico nazionale, nonché le previste maggiori esigenze per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le amministrazioni statali (+ milioni 4.815), della Guardia di finanza (+ milioni 4.134,5), delle Imposte dirette (+ milioni 2.345) e per l'organizzazione dei servizi tributari (+ milioni 1.686);

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costituzionali (+ milioni 7.820);

— all'accantonamento di un fondo da ripartire per le spese relative all'attuazione del referendum (+ milioni 34.520,6);

— alle maggiori assegnazioni all'Istituto centrale di statistica, in applicazione anche della legge 5 novembre 1971, n. 1060, sull'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971 (+ milioni 6.012);

— alle accresciute esigenze nette per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 4.801,3, di cui 3.936,7 per maggiori oneri di personale, in relazione anche all'applicazione della cennata legge n. 1053 del 1971).

## II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1973 recano la spesa complessiva di miliardi 1.934,7 di cui miliardi 1.825,7 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 109 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 350.951,6 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1972 è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 141.989), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro,

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la già citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (+ milioni 25.316,6); la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita col richiamato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 (+ milioni 12.054,8), nonché la legge 29 ottobre 1971, n. 881, che aumenta, tra l'altro, le paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate (+ milioni 40.277,7).

## III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 44,7), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 121,4) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 88,1), le spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena (miliardi 15), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3,5) e le spese per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli (miliardi 2,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 31.675,8 riguardante per milioni 13.081,2 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, essenzialmente, all'applicazione della più volte citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sull'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS (+ milioni 5.294,6), nonché all'incidenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 sull'indennità integrativa speciale (+ milioni 1.928,7) e delle leggi 4 agosto 1971, nn. 606 e 607, concernenti, rispettivamente, l'adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 434,5) e la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio (+ milioni 788,4).

Su tale aumento hanno, inoltre, inciso, tra l'altro, maggiori assegnazioni per i servizi degli Istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 2.480), nonché lo stanziamento di milioni 15.000 disposto dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sull'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

## IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 821 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 401,4 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 360,5, quelli relativi all'Arma dei carabinieri e per miliardi 59,1 i servizi antincendi,

Per questo settore l'aumento di milioni 97.771,3, risultante rispetto alle corrispondenti previsioni del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 73.215,8) per effetto, oltre che dei ricordati provvedimenti economici riguardanti la generalità dei dipendenti statali (+ milioni

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

31.818,6), della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, recante modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato (+ milioni 6.374,9).

## V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 552,2 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 49,2) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 470,7, di cui miliardi 460,3 per la partecipazione dell'Italia alle Comunità economiche europee).

L'incremento netto di milioni 120.379,8 risultante per questo gruppo di oneri è, essenzialmente, da attribuire alla corresponsione alle Comunità europee delle maggiori somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 21 aprile 1970 (+ milioni 103.635,6), nonché all'incidenza della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, relativa alla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (+ milioni 8.500).

In aumento incidono, inoltre, le maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 7.187,8), sull'incremento delle quali ha operato, tra l'altro, la richiamata legge 1053 del 1971.

## VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelediffusione.

Complessivamente per *l'istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 3.411,9; (le previsioni per il 1972 recavano spese per miliardi 3.068,3) pari al 18,2 per cento della spesa corrente ed in conto capitale di cui miliardi 3.246,6 per *l'istruzione pubblica* e miliardi 165,3 per *le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale*.

Le spese per *l'istruzione pubblica riguardano*, soprattutto: per miliardi 916 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 667,1 l'istruzione secondaria di

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

primo grado, per miliardi 343 l'istruzione tecnica, per miliardi 49,2 quella artistica, per miliardi 159,2 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 332 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 42,1 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 30,4 l'assistenza scolastica, per miliardi 82 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 44,9 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 90 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 7 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 490,7 oneri per servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 31,7 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 125,8 la radiotelevisiva e, per miliardi 7,8, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento netto di milioni 343.573,7 proposto per queste spese è da attribuire, tra l'altro, all'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente l'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS (+ milioni 66.116,5);

— legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare e della scuola materna statale (+ milioni 15.000);

— legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che detta norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (+ milioni 3.500);

— legge 20 novembre 1971, n. 1061, sull'esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica (+ milioni 3.800).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 (+ milioni 33.233,2), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 249.773,9, tra cui milioni 4.228,4, in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio e milioni 200.831,5 in relazione alla situazione del personale in servizio nei settori della scuola materna (milioni 15.510), dell'istruzione elementare (milioni 14.486,5), secondaria di primo grado (milioni 92.075,7), tecnica e professionale (milioni 25.239), classica, scientifica e magistrale (milioni 12.143,5), artistica (milioni 11.155,5), universitaria (milioni 21.255,3) e dell'educazione fisica e sportiva (milioni 8.966).

In aumento, infine, incidono anche, il maggior contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ milioni 10.000); le maggiori esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche (+ milioni 13.000); le maggiori spese per la ricerca scientifica relative al bilancio della Pubblica istruzione (+ milioni 2.800), nonché le maggiori esigenze nette per interessi e spese sul « Prestito per l'edilizia scolastica », in dipendenza dell'emissione di una ulteriore quota di prestito, ai termini dell'articolo 1-*quinquies* della legge 25 febbraio 1972, n. 13, che converte in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119 (+ milioni 3.040).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tra le variazioni in diminuzione si citano, tra le altre, quelle connesse con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi della ricordata legge n. 281 del 1971, di funzioni amministrative statali interessanti il settore di che trattasi (— milioni 49.654,7), nonché la cessazione delle spese previste dalle leggi 9 marzo 1971, n. 97, relativa all'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (— milioni 5.596,4) e 25 marzo 1964, n. 154, sull'assetto edilizio delle facoltà di medicina e lettere dell'Università di Napoli (— milioni 1.150).

## VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una seconda, nella quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 255,4 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 115,9), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 24), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 42,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 8) e per la riparazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (miliardi 20,7).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1973 per milioni 510.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1972 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 84.484,7 dovuto, essenzialmente, all'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (+ milioni 54.000);

— legge 25 febbraio 1972, n. 13, che ha disposto contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, per la costruzione e l'acquisto di abitazioni (+ milioni 20.000);

— decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1970, n. 419, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettera a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL (+ milioni 13.000);

— legge 28 marzo 1968, n. 373, che ha autorizzato un'ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in Irpinio (+ milioni 1.000).



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In aumento operano inoltre, tra l'altro, le maggiori occorrenze per premi da attribuire alle cartelle fondiariae ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio (+ milioni 7.000), nonché per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260 (+ milioni 2.190,5).

Tra le variazioni in diminuzione si citano, tra le altre, le riduzioni apportate ai sensi della legge 16 maggio 1971, n. 281, in relazione al trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario (— milioni 2.000), nonché la minore incidenza della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (— milioni 11.000).

## VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato e sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.276,6 riguardano:

— per miliardi 1.299,9 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 1.076,7 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20,4 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1 per i cantieri scuola e miliardi 142,7 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

— per miliardi 261,3 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 96 per l'assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti, miliardi 40,5 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 39 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 9,9 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

— per miliardi 229,1 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 48,9 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 34,3 per le malattie sociali e miliardi 72,5 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

— per miliardi 486,3 *i servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 483,7 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

L'aumento netto di milioni 221.043,1 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai maggiori interventi netti nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 132.174,9), essenzialmente determinati dall'incidenza delle leggi 30 aprile 1969, n. 153, sulla

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 145.506,9, di cui milioni 14.906,9 per interessi ed altre spese connesse con le operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della medesima legge per il finanziamento della spesa), 30 giugno 1971, n. 509, che eleva la misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 22.000) e 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri (+ milioni 4.000).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, le maggiori spese nette per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di altri interventi nel campo sociale, in dipendenza anche delle operazioni finanziarie derivanti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, relativo ai miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (+ milioni 6.156,9), il proposto maggior contributo dello Stato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (+ milioni 10.000; in relazione al trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario, il Fondo di che trattasi viene, per contro, corrispondentemente ridotto di milioni 20.765), nonché le somme da corrispondere all'ENPAS a titolo di rimborso dei maggiori oneri incontrati per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella liquidazione delle indennità di buonuscita e di previdenza ai dipendenti dello Stato ex combattenti e assimilati (+ milioni 4.000).

Cessa, per contro, l'efficacia della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (— milioni 38.858);

— alle maggiori spese nette per l'*assistenza e la beneficenza* (+ milioni 31.580,5), essenzialmente connesse con l'applicazione del richiamato decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, per la quota relativa al gruppo in esame (+ milioni 22.500), con il maggior contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 7.000) e con le proposte maggiori assegnazioni per pensioni, assegni mensili di assistenza e di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili (+ milioni 17.500) ed ai ciechi civili (+ milioni 5.000), per i contributi all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (+ milioni 1.500), all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, in relazione anche all'applicazione della legge 19 luglio 1971, n. 565 (+ milioni 1.900) e per concorso al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, nonché agli Istituti fisioterapici ospedalieri nella spesa per degenze (+ milioni 10.500).

Tra le variazioni in diminuzione è da citare quella di milioni 37.553,5 relativa al trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario;

— ai minori interventi netti nel settore della *sanità pubblica* (— milioni 45.271,9), essenzialmente dipendenti dai richiamati trasferimenti alle Regioni di funzioni amministrative statali interessanti il settore (— milioni 73.192,5), nonché dalla cessazione delle spese di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (— milioni 4.000).

Tra gli aumenti si ricordano, per contro, le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, relativa al piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (+ milioni 12.000) e 1° gennaio 1972, n. 42, che sostituisce e integra gli stanziamenti di cui alle dianzi richiamate leggi n. 615 del 1963 e n. 33 del 1968 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti (+ milioni 7.000), nonché le proposte maggiori assegnazioni per la Croce Rossa Italiana, in relazione alle esigenze dei servizi espletati (+ milioni 3.500) e per contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi (+ milioni 2.000).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In aumento incidono, infine, le maggiori autorizzazioni proposte con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1973, relativamente alla costruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche (+ milioni 3.200, di cui milioni 400 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1973);

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 102.559,6) dovute per milioni 75.750 all'incidenza della legge 28 luglio 1971, n. 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra e, per milioni 26.000, ai maggiori assegni vitalizi ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti.

## IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS, e Poste e telecomunicazioni) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 2.213,9 (contro miliardi 1.816,2 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1972) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 80,2 di cui miliardi 14,7 per opere stradali, miliardi 20,7 per opere marittime, miliardi 10 per l'attuazione, a cura dell'ANAS del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali e miliardi 19,2 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 44,5, di cui miliardi 9,5 per opere stradali, miliardi 2,4 per quelle marittime e miliardi 29,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ANAS — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (miliardi 313,6, al netto della quota, pari a miliardi 9,5 stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi delle Regioni a statuto speciale di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 2);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le anticipazioni alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato (miliardi 684,3) e delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 257,4) a copertura dei rispettivi previsti disavanzi di gestione;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— altre assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 455,3, di cui miliardi 68,9 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, miliardi 147,5 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, miliardi 204,3 a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico e miliardi 33,7 per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 55,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 37,9);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 29,5 di cui miliardi 15 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 150,8);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche (miliardi 24,7).

Il complessivo incremento netto di milioni 397.699,5 risultante per questo settore è da attribuire, per milioni 154,551, alle maggiori anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei relativi disavanzi di gestione. Il restante aumento di milioni 243.148,5 è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti:

— legge 23 novembre 1971, n. 1087, riguardante la concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (+ milioni 4.000);

— legge 23 novembre 1971, n. 1080, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, riguardante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (+ milioni 2.000);

— legge 30 maggio 1970, n. 379, che integra e modifica la legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ milioni 1.000);

— legge 22 luglio 1971, n. 567, relativa ai contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il centro aerodinamico di Roma (+ milioni 1.085).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 40.277,9);

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico, in relazione anche alla considerazione nel gruppo di che trattasi, in base a quanto previsto dal Regolamento comunitario, della somma di milioni 56.165,4 concernente il rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio, considerata nel bilancio per il 1972 negli « *Oneri non ripartibili* » (+ milioni 145.563,8), per contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (+ milioni 15.658,4), per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (+ milioni 6.905,7) e per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ milioni 2.250,9);

— dalle maggiori sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi per il ripiano di situazioni pregresse (+ milioni 78.505);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 16.776);

— dalle maggiori spese per costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti e impianti relativi (+ milioni 2.400), per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e di mezzi speciali, attrezzature, apparati, macchinari ed utensili vari per l'espletamento dei servizi negli aeroporti (+ milioni 1.250) e per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile (+ milioni 1.214).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, fra l'altro, le riduzioni apportate agli oneri in esame, ai sensi della ripetuta legge n. 281 del 1971, in relazione al trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario (— milioni 88.386,3), nonché la cessazione delle spese disposte dalla legge 30 ottobre 1969, n. 791, relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza ed allo spostamento della stazione di Cosenza (— milioni 3.000) e dall'articolo 59-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, che ha autorizzato la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (— milioni 2.000).

## X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.717 (rispetto a miliardi 1.182,2 corrispondentemente previsti nel 1972) pari al 9,2 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 8 aprile 1969, n. 160 e 6 ottobre 1971, n. 853 (miliardi 439,5);

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 (miliardi 28);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 30) e per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della medesima Regione a prevalente economia pastorale, ai termini della legge 30 ottobre 1969, n. 811 (miliardi 8);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 82,8, di cui miliardi 10 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,3, di cui miliardi 6,8 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 142, di cui miliardi 46,3 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 23,8);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 59,4);

— il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (miliardi 30,2);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 53,5, di cui miliardi 6,2 da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - per le spese generali di funzionamento);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 87,7);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica - Euratom - (miliardi 8,7);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 20,2);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 12,2);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 20,9);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 359,4; oltre a miliardi 118,2 per il fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste da particolari disposizioni di legge).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 534.765,6 (pari al 45,2 per cento che si eleva al 52,8 per cento ove di tenga conto delle riduzioni, per complessivi milioni 89.823, apportate al gruppo di spese in esame, ai sensi della ripetuta legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione a trasferimenti di funzioni alle Regioni a statuto ordinario), essenzialmente determinato dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (+ milioni 408.405, di cui milioni 32.155 per oneri relativi al servizio dei mutui da contrarre ai termini dell'articolo 17 della legge stessa);

— legge 28 marzo 1968, n. 437, relativa ai provvedimenti straordinari per la Calabria (+ milioni 2.000);

— legge 14 agosto 1971, n. 817, riguardante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (+ milioni 50.100);

— legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (+ milioni 40.170);

— decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto interventi in favore dell'agricoltura (+ milioni 12.887,7, di cui milioni 9.637,7 per interessi sui mutui previsti dal medesimo decreto-legge);

— legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (+ milioni 16.500);

— decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, recante provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ milioni 9.600, di cui milioni 1.100 per interessi sui mutui previsti dallo stesso decreto-legge);

— legge 1° dicembre 1971, n. 1101, che dispone la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (+ milioni 6.000);

— legge 14 agosto 1971, n. 819, sugli interventi a favore del credito cinematografico (+ milioni 3.000);

— legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica (+ milioni 1.000);

— legge 28 luglio 1971, n. 575, relativa alla costruzione in Milano della nuova sede del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia (+ milioni 1.000);

— legge 28 marzo 1968, n. 373, che ha autorizzato un'ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (+ milioni 1.000);

— legge 29 novembre 1971, n. 1043, concernente il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (+ milioni 1.000).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il restante maggior carico netto di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 90.069, di cui milioni 37.788,4,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in dipendenza della legge 28 luglio 1971, n. 547, sull'aumento del fondo di dotazione dell'IRI; milioni 16.123,6, della legge 28 luglio 1971, n. 586, relativa all'aumento del fondo di dotazione dell'ENI; milioni 20.700, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sul finanziamento degli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata; milioni 19.252, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 e decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, sullo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali; milioni 5.600, della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA);

— la maggiore somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati ai termini dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (+ milioni 7.000);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1973 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 7.495, di cui milioni 800 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1973);

— i maggiori contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ milioni 21.200);

— le maggiori spese per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari — C.E.R.N. — e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica — A.I.E.A. (+ milioni 2.534);

— le maggiori spese per la manutenzione delle opere pubbliche (+ milioni 2.400) e per quelle di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (+ milioni 6.000);

— i maggiori contributi agli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per il funzionamento nonché per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche (+ milioni 4.000);

— l'attuazione di organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari e per la propaganda alimentare (+ milioni 3.000);

— le presunte maggiori somme da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi (+ milioni 2.000);

— le previste maggiori esigenze per lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (+ milioni 2.000).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra gli altri, oltre alle cennate riduzioni per complessivi milioni 89.823 appertate alle spese di che trattasi ai termini della richiamata legge n. 281 del 1970, i seguenti provvedimenti legislativi:

— decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (— milioni 45.000);

— legge 11 giugno 1962, n. 588, relativa al piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (— milioni 5.000);



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— legge 20 febbraio 1968, n. 99, concernente aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (— milioni 4.000);

— leggi 30 gennaio 1968, n. 49 e 12 marzo 1968, n. 236, relative, rispettivamente, all'aumento dei capitali dell'AMMI (— milioni 4.500) e della Banca nazionale del lavoro (— milioni 3.006,7);

— legge 12 marzo 1968, n. 462, che integra il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (— milioni 4.000);

— legge 21 aprile 1969, n. 167, riguardante assegnazioni al Medio credito centrale di somme per la concessione di contributi negli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (— milioni 5.000);

— decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (— milioni 3.500);

— decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sulle provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (— milioni 3.000);

— legge 5 febbraio 1970, n. 21, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (— milioni 3.000);

— decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1971, n. 491, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, per la quota relativa alle spese di che trattasi (— milioni 2.500);

— legge 2 dicembre 1967, n. 1192, che ha aumentato il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni (— milioni 2.000);

— legge 12 marzo 1968, n. 326, relativa alle provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (— milioni 1.500).

## XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

In questa sezione vengono considerati gli interventi dello Stato in favore della finanza delle regioni e gli interventi a sollievo della finanza delle province e dei comuni, sotto forma sia di devoluzione di quote di tributi erariali, sia di erogazioni connesse prevalentemente con la copertura dei disavanzi dei loro bilanci.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese di che trattasi, ammontanti a complessivi miliardi 1.912,1, riguardano: per miliardi 564,6 il fondo comune per le regioni a statuto ordinario (\*); per miliardi 495, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale; per miliardi 20, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; per miliardi 20, regolazioni contabili di talune entrate attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per miliardi 812,5, interventi a favore delle province e dei comuni.

Relativamente alle regioni a statuto speciale è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 250 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 45 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 200 concernono il fondo per l'attuazione dello ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province di aliquote dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 264,8);

— quelle a favore dei comuni del provento derivante dall'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione (miliardi 150) e della quota del 78 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 51,2);

— le devoluzioni a favore delle province dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 113,6) e delle tasse di circolazione (miliardi 120).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 65,3 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di mi-

(\*) Il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario è stato determinato, in base a quanto stabilisce l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come dal calcolo che segue:

Tributi al cui gettito va commisurato il « fondo »	Importo versamenti anno 1971 (conto competenza e conto residui)	Importo rimborsi di imposta anno 1971	Importo versamenti al netto dei rimborsi	Percentuale di calcolo	Importo da devolvere alle Regioni
Imposta fabbricazione sugli spiriti . . . . .	70.681.047.574	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sulla birra . . . . .	22.575.083.164	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sullo zucchero . . . . .	37.879.258.557	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sul glucosio . . . . .	845.038.190	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sui gas incondensabili . . . . .	59.736.039.882	—	—	—	—
	<b>191.716.467.367</b>	<b>3.921.629.304</b>	<b>187.794.838.063</b>	<b>75</b>	<b>140.846.128.547</b>
Imposta fabbricazione sugli olii minerali . . . . .	1.668.948.560.856	2.559.136.342	1.666.389.424.514	15	249.958.413.677
Imposta consumo tabacchi . . . . .	695.367.249.263	—	695.367.249.263	25	173.841.812.315
					<b>564.646.354.539</b>
Ammontare fondo comune anno 1973 L. . . . .					<b>564.646.354.539</b>

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liardi 14 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Queste spese presentano un aumento complessivo netto di milioni 694.510,9, connesso, con l'applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (+ milioni 554.146,3), nonché con la prevista espansione dei cespiti di entrata cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate.

## XII. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici; quelle per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.377,8 previsto per questo gruppo per il 1973 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 402,7), riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 160,7); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 70) e gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 160);

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 16,1) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,6) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— *altri oneri diversi* (miliardi 570,5), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 407,4 di cui miliardi 240 per rimborso IGE sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 75), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e gli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (miliardi 12,5);

— *i fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.382,9 concernenti: per miliardi 115 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese imprevedute; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 80 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1972 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 24,6 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 10 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie; per miliardi 3 un fondo pure da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 1.133,6, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce fra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro . . . . .	miliardi	223,9
Finanze . . . . .	»	5,5
Bilancio . . . . .	»	1,3
Giustizia . . . . .	»	6,2
Esteri . . . . .	»	26,9
Istruzione . . . . .	»	228,9
Interno . . . . .	»	3,2
Lavori pubblici . . . . .	»	70,2

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Trasporti . . . . .	miliardi	3,8
Difesa . . . . .	»	7,9
Agricoltura . . . . .	»	157,1
Industria . . . . .	»	70,5
Lavoro . . . . .	»	2,—
Commercio estero . . . . .	»	0,6
Marina mercantile . . . . .	»	32,4
Sanità . . . . .	»	188,4
Turismo . . . . .	»	14,—
Amministrazioni diverse . . . . .	»	90,8
		miliardi 1.133,6
		miliardi 1.133,6

La contrazione netta complessiva di milioni 322.566,5 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è essenzialmente determinata dai minori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (— milioni 363.153,4).

In diminuzione operano anche, oltre all'accennata considerazione nel settore dei *Trasporti e comunicazioni* della somma di milioni 56.165,4 relativa al fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per il rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, operata nel bilancio in esame in relazione al regolamento comunitario, che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico:

— le minori occorrenze per vincite al lotto, in relazione al previsto minore gettito del provento del lotto stesso (— milioni 15.000);

— l'avvenuta attribuzione, ai pertinenti stati di previsione dei vari Ministeri, del fondo di milioni 4.200 per l'attuazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, concernente provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica:

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

— la minore annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, in relazione a quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 576, dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 592 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819 (— milioni 4.612).

Tra le variazioni in aumento, oltre all'accresciuta entità dei fondi per le spese obbligatorie e d'ordine (+ milioni 15.000) e impreviste (+ milioni 2.000) e del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 (+ milioni 10.000), sono da ricordare soprattutto quelle relative:

— agli interessi di debiti pubblici (+ milioni 65.250,2), in relazione, essenzialmente, al previsto carico di interessi sui buoni ordinari del tesoro (+ milioni 67.000), sulle somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (+ milioni 5.000) e sui buoni del tesoro poliennali (— milioni 5.911,1);

— alle restituzioni e rimborsi di tributi (+ milioni 12.050,4), interessanti, per la quasi totalità, restituzioni di imposte dirette ed il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture e motoscafi in servizio pubblico di piazza, in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1153, sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

— al fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1114, che consolida per un ulteriore periodo di dieci anni il fondo previsto dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riguardante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (+ milioni 4.850);

— alle somme da corrispondere ai comuni per gli anni 1967, 1968 e 1969 a saldo di quanto dovuto per compensarli della perdita subita a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sul vino (+ milioni 10.000);

— alle somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali (+ milioni 3.169,6).

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno 1972		Previsioni anno 1973		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato . . . . .	52.910 -	0,3	60.730 -	0,3	7.820 - (+)	»
Personale in attività di servizio . .	3.876.952,6	24,2	4.343.432,5	23,2	466.479,9 (+)	1 - (-)
Personale in quiescenza . . . . .	761.418,5	4,7	866.837,3	4,6	105.418,8 (+)	0,1 (-)
Acquisto di beni e servizi . . . . .	1.441.098,4	9 -	1.641.411,8	8,8	200.313,4 (+)	0,2 (-)
Trasferimenti . . . . .	4.426.714,7	27,6	5.779.363,3	30,9	1.352.648,6 (+)	3,3 (+)
Interessi . . . . .	908.043,1	5,7	1.131.508,2	6 -	223.465,1 (+)	0,3 (+)
Poste correttive e compensative delle entrate . . . . .	513.190,2	3,2	512.309,5	2,7	880,7 (-)	0,5 (-)
Ammortamenti . . . . .	21.406,8	0,1	24.576,4	0,1	3.169,6 (+)	»
Somme non attribuibili . . . . .	984.505,8	6,1	896.607,9	4,8	87.897,9 (-)	1,3 (-)
	12.986.240,1	80,9	15.256.776,9	81,4	2.270.536,8 (+)	0,5 (+)
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . . .	156.771,7	1 -	160.190,8	0,9	3.419,1 (+)	0,1 (-)
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	17.070 -	0,1	18.594 -	0,1	1.524 - (+)	»
Trasferimenti . . . . .	1.300.542,6	8,1	1.730.658,7	9,2	430.116,1 (+)	1,1 (+)
Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	27.746,7	0,2	16.240 -	0,1	11.506,7 (-)	0,1 (-)
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	7.340 -	»	52.140 -	0,3	44.800 - (+)	0,3 (+)
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive . .	843.607,7	5,2	999.261,6	5,3	155.653,9 (+)	0,1 (+)
Somme non attribuibili . . . . .	717.297 -	4,5	512.329,6	2,7	204.967,4 (-)	1,8 (-)
	3.070.375,7	19,1	3.489.414,7	18,6	419.039 - (+)	0,5 (-)
	16.056.615,8	100 -	18.746.191,6	100 -	2.689.575,8 (+)	»

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio superiore della magistratura, spese che per il 1973 sono previste in miliardi 60,7 con un aumento di miliardi 7,8 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1973 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 4.343.432,5 così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
(milioni di lire)				
Personale civile . . . . .	800.281,2	169.734,3	64.441,9	1.034.457,4
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati) . . . . .	983.527 —	79.188,8	66.998,8	1.129.714,6
Personale insegnante . . . . .	1.843.234,4	38.276,3	157.948,9	2.039.459,6
Personale operaio . . . . .	119.705,8	8.256,1	11.839 —	139.800,9
	<u>3.746.748,4</u>	<u>295.455,5</u>	<u>301.228,6</u>	<u>4.343.432,5</u>



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1972 si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 466,5, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione delle leggi: 6 dicembre 1971, n. 1053, relativa all'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS (+ miliardi 117,4); 29 ottobre 1971, n. 881, sull'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate, degli allievi carabinieri, finanziari, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia e guardie forestali (+ miliardi 41,9); 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare e della scuola materna statale (+ miliardi 15); 20 novembre 1971, n. 1061, riguardante l'esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica (+ miliardi 3,8); 11 novembre 1971, n. 1090, che ha modificato le norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato (+ miliardi 8,4); 28 luglio 1971, n. 546, relativa agli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza (+ miliardi 1,7); 28 luglio 1970, n. 777, che autorizza prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (— miliardi 15,2) e dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 (+ miliardi 52; in relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1973, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1972, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 —, nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 80 da ripartire tra i diversi Ministeri).

## PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1973 in milioni 866.837,3.

Rispetto, ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1972, si ha una maggiore spesa di miliardi 105,4, dovuta, oltre che all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1972 (+ miliardi 14), nonché all'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, relativa alla contribuzione all'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS (+ miliardi 22,1).

## ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dalla Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La complessiva spesa di miliardi 1.641,4 (rispetto a miliardi 1.441,1 del 1972), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 959,9) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 175,6), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 137,2) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 114).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 200,3 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 205,5), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 23,7) e per l'*amministrazione generale* (+ miliardi 19,1). Il settore relativo agli *oneri non ripartibili* registra, per contro, una flessione netta di miliardi 56,2 essenzialmente determinata dalla considerazione nel settore dei *trasporti e delle comunicazioni* delle somme relative al rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, in relazione al regolamento comunitario che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico.

## TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1973 reca a tale titolo spese per miliardi 5.779,4. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 1.920,4), *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 1.878,1), il settore *trasporti e comunicazioni* (miliardi 748,5), quello della *istruzione e cultura* (miliardi 486,4) e quello delle *relazioni internazionali* (miliardi 470,7).

Il bilancio dello Stato, come gli importi dianzi citati mettono in evidenza, sta progressivamente evolvendosi, nel senso di caratterizzarsi in un *bilancio di trasferimenti* verso altri centri di spesa della pubblica Amministrazione, man mano che viene a contrarsi l'attività diretta dell'Amministrazione statale, in relazione al trapasso, vieppiù vasto, di funzioni ad organismi ed enti ai quali si affida il perseguimento di finalità di interesse pubblico.

L'incremento di miliardi 1.352,6 che queste spese registrano rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio 1972, riguarda, in massima parte, i settori relativi agli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ miliardi 694,5, dovuto per miliardi 564,6 all'incidenza del fondo comune assegnato alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 8 della ripetuta legge n. 281 del 1970), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 271,5, essenzialmente determinato dalle maggiori somme da corrispondere alle Aziende autonome, il cui ammontare resta vincolato da particolari disposizioni, ed alle società assuntrici di servizi marittimi, per il ripianamento di situazioni pregresse, nonché dalla considerazione in questo settore, in relazione al Regolamento comunitario, degli oneri e delle spese sostenuti dall'Azienda ferroviaria per motivi non attinenti all'esercizio), all'*azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 236,7, connesso, in massima parte, con l'incidenza delle leggi n. 153 del 1969, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e n. 585 del 1971, che ha disposto provvidenze in materia di pensioni di guerra, nonché con i maggiori assegni vitalizi ai combattenti delle vecchie guerre) e alle *relazioni internazionali* (+ miliardi 104,4, essenzialmente in dipendenza della corresponsione alle Comunità europee delle maggiori somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 21 aprile 1970).

## INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 1.131,5 prevista per il 1973 (6 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici e di mutui contratti per il finanziamento di spese particolari.

L'aumento netto di miliardi 223,5 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti, sui prestiti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi nel *campo economico* (+ miliardi 132,9) e nel *campo sociale* (+ miliardi 21), nonché negli interessi di debiti pubblici (+ miliardi 65,3).

## POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, in bilancio per il 1973 include spese per miliardi 512,3, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

## AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 24.576,4.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 24.576,4.

L'aumento di miliardi 3,2 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

## SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 896,6 riguarda precipuamente per miliardi 621,3 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 115 i fondi di riserva e per miliardi 80, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1973.

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 3.489.414,7, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1973 in milioni 999.261,6, concernono, soprattutto, le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (miliardi 684,3) ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 257,4) a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione; la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo (miliardi 30,2); l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura di disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 14).

Il restante importo di milioni 2.490.153,1, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato .	per milioni	160.190,8
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	» »	18.594,0
— trasferimenti in conto capitale . . . . .	» »	1.730.658,7
— partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	» »	16.240,0
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità pro- duttive . . . . .	» »	52.140,0
— somme non attribuibili . . . . .	» »	512.329,6
		milioni 2.490.153,1

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come dal prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Amministrazione generale . . . . .	12.890 -	12.640 -	250 - (-)
Difesa nazionale . . . . .	1.231 -	1.231 -	—
Giustizia . . . . .	6.000 -	21.000 -	15.000 - (+)
Relazioni internazionali . . . . .	500 -	500 -	—
Istruzione e cultura . . . . .	121.986,8	129.634,5	7.647,7 (+)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	141.470 -	216.806,1	75.336,1 (+)
Azione ed interventi nel campo sociale	129.248,7	94.230,4	35.018,3 (-)
Trasporti e comunicazioni . . . . .	492.829,5	459.661,4	33.168,1 (-)
Azione ed interventi nel campo eco- nomico . . . . .	580.315 -	1.019.120,1	438.805,1 (+)
Interventi a favore della finanza re- gionale e locale . . . . .	20.000 -	20.000 -	—
Oneri non ripartibili . . . . .	720.297 -	515.329,6	204.967,4 (-)
	2.226.768 -	2.490.153,1	263.385,1 (+)
	2.226.768 -	2.490.153,1	263.385,1 (+)

Per quanto concerne, in particolare, il settore della *giustizia*, va precisato che l'importo di miliardi 21 concerne, principalmente, l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

Circa il settore dell'*istruzione e cultura*, l'importo di miliardi 129,6 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Relativamente agli *interventi nel campo delle abitazioni*, la spesa di miliardi 216,8 concerne, essenzialmente, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 115,9); l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 24), i con-

tributi a favore di istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 42,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 8).

Circa l'importo di miliardi 94,2, riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 72,5) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 20,4).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 459,7 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 268, di cui miliardi 243,9 da corrispondere all'ANAS), il settore delle ferrovie (miliardi 93,9, di cui miliardi 68,9 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 61,6, di cui miliardi 23 per opere marittime).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 1.019,1 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 439,5); l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria (miliardi 28); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 30); l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia pastorale (miliardi 8); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 82,8 di cui miliardi 10 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,3, di cui miliardi 6,8 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 193,1 di cui miliardi 135,9 per opere di bonifica e miglioramento fondiario, miliardi 41,3 per l'economia montana e forestale e miliardi 4,8 per la zootecnia, la caccia e la pesca); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 20,2); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 153,2, di cui: miliardi 78,7 per contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie e miliardi 6 per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali).

Relativamente agli *interventi a favore della finanza regionale e locale*, l'importo di miliardi 20 riguarda il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Infine, per quanto riguarda gli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 515,3 concerne, per miliardi 3 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli Istituti Archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 512,3, i già accennati accantonamenti in relazione a provvedimenti in corso, tra i quali si ricordano quelli riguardanti: il contributo di solidarietà alla Regione siciliana (miliardi 110); la concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 12,9); la spesa per l'esecuzione di opere portuali (miliardi 10); i contributi per la costruzione di Bacini di carenaggio (miliardi 5,5); il completamento e l'ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (miliardi 5,5); il nuovo apporto al fondo per l'incremento edilizio (miliardi 10); il completamento della ricostruzione e la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 5); l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ristruttura-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione agricola (miliardi 100); il finanziamento degli enti interregionali di sviluppo (miliardi 45); l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (miliardi 26); il contributo al CNEN (miliardi 50) e all'Istituto di fisica nucleare (miliardi 6); le modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (miliardi 4); l'elettificazione delle zone rurali (miliardi 10); l'integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (miliardi 5); il nuovo apporto al fondo contributi interessi nelle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (miliardi 2,5); le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (miliardi 25); il fondo di rotazione per la pesca (miliardi 3); il credito navale (miliardi 2,5); l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (miliardi 15); il finanziamento per l'acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari (miliardi 2).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1972 quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 263,4 dovuto a variazioni operanti in senso opposto. Quelle in aumento riguardano, soprattutto: le somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione di interventi di sua competenza, autorizzate dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e in dipendenza di prestiti esteri (+ miliardi 383); i provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 2); gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, disposti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (+ miliardi 54); i contributi di cui alla legge 25 febbraio 1972, n. 13, per la costruzione e l'acquisto di abitazioni (+ miliardi 20); il finanziamento degli interventi della GESCAL ai termini del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1970, n. 419 (+ miliardi 13); l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (+ miliardi 15); i contributi da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ANAS (+ miliardi 12,3); la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli aeroporti (+ miliardi 2,4); il rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 6,9); le provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (+ miliardi 49,5) e della montagna (+ miliardi 40,2); il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (+ miliardi 16,5); le autorizzazioni di spesa relative al settore dei lavori pubblici considerate nel disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1973 (+ miliardi 12,1); i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ miliardi 21,2) e sui finanziamenti per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali (+ miliardi 6); l'aumento del fondo costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso negli interessi sulle operazioni di credito a favore di dette imprese (+ miliardi 6,5); i contributi al Consiglio nazionale delle ricerche (+ miliardi 13) e al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (+ miliardi 10); gli interventi a favore della cinematografia e del credito cinematografico (+ miliardi 5); i contributi alle aziende speciali che hanno assunto l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi di trasporto (+ miliardi 4) e la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (+ miliardi 2,5).

In aumento operano anche, tra l'altro, i nuovi o maggiori accantonamenti considerati nell'apposito fondo speciale per l'anno 1973 per provvedimenti legislativi in corso, tra i quali

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

si ricordano quelli già citati, riguardanti: il contributo di solidarietà alla Regione siciliana (+ miliardi 10); quelli per l'esecuzione di opere ospedaliere (+ miliardi 4,9) e di bacini di carenaggio (+ miliardi 5,5); il nuovo apporto al fondo per l'incremento edilizio (+ miliardi 10); l'esecuzione di opere portuali (+ miliardi 10); la ricostruzione e la rinascita delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (+ miliardi 5); l'attuazione di direttive comunitarie in materia agricola (+ miliardi 100); le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (+ miliardi 25); il fondo di rotazione per la pesca (+ miliardi 3); il credito navale (+ miliardi 2,5); l'integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (+ miliardi 5); cessa, per contro, l'analoga autorizzazione di spesa di miliardi 4 di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 462); il nuovo apporto al fondo contributi interessi nelle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (+ miliardi 2,5); l'elettrificazione delle zone rurali (+ miliardi 10); le modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia d'integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (+ miliardi 4); il contributo all'Istituto di fisica nucleare (+ miliardi 6) e l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (+ miliardi 6,4; cessa, per contro, l'autorizzazione di spesa di miliardi 5,6 disposta per finalità analoghe dalla legge 9 marzo 1971, n. 97).

Tra le variazioni in diminuzione, oltre quelle dipendenti dall'eliminazione di accantonamenti effettuati sul fondo globale 1972 per il finanziamento di provvedimenti ora perfezionati in legge (Cassa per il Mezzogiorno; edilizia residenziale, agevolata e convenzionata; edilizia carceraria; valorizzazione della montagna; sviluppo proprietà coltivatrice ecc.), vanno ricordate quelle nette relative ai provvedimenti straordinari per la ripresa economica, autorizzati dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (— miliardi 45); alle provvidenze a favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (— miliardi 7,5), dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (— miliardi 3,5) e delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (— miliardi 3); al piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (— miliardi 5); all'annualità, dovuta alla gestione case per lavoratori, ai termini della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (— miliardi 11); all'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM (— miliardi 4) e all'aumento dei capitali dell'AMMI (— miliardi 4,5) e della Banca nazionale del lavoro (— miliardi 3); alle assegnazioni al Medio credito centrale per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazione (— miliardi 5) e alla costruzione della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza (— miliardi 3).

Va, infine, tenuto presente che le spese di che trattasi potranno incrementarsi, nel corso dell'esercizio, in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo che sarà possibile concretare, in relazione a quanto previsto dalle relative norme, già citate nelle « premesse » della presente nota preliminare, per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, del piano per la costruzione di case per i lavoratori agricoli; per l'aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, dell'IRI e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e del capitale della Banca nazionale del lavoro; del programma edilizio a favore dei profughi e dei rimpatriati, nonché dei programmi regionali di sviluppo.



## RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1973 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 796.343,2. Essi riguardano, soprattutto:

— il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1973 (miliardi 236,4);

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 22,8, di cui: miliardi 11 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 5 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 4 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 (miliardi 60,9);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 60,9);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 75,6);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 215,6, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per l'attuazione del primo e del secondo piano verde, per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 9);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676, e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 9,9);

— le annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 24);

— il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 44,5).

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano un incremento netto di miliardi 370,1, di cui miliardi 236,4 per il rimborso dei buoni poliennali del tesoro in scadenza il 1° aprile 1973.

Il restante aumento di miliardi 133,7 è essenzialmente dovuto ai maggiori rimborsi dei certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA ai termini della legge 31 marzo 1971, n. 144 (+ miliardi 40,5) e di interventi nel campo sociale (+ miliardi 14,6); alle maggiori quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ miliardi 19,5); ai maggiori rimborsi connessi alle operazioni finanziarie previste da varie disposizioni legislative per interventi nel campo economico (+ miliardi 36,2), nonché dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 e dal decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, per apporti dello Stato al « Fondo sociale » (+ miliardi 13,6) e, infine, alle maggiori quote capitali comprese nelle rate di ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica (+ miliardi 8).

**ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1973  
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1972

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.890.000 —	2.200.000 —	310.000 — (+)
Imposta sul reddito dominicale dei terreni . . . . .	3.500 —	3.500 —	—
Imposta sui fabbricati . . . . .	30.000 —	32.000 —	2.000 — (+)
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso . . . . .	1.500 —	1.500 —	—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni . . . . .	280.000 —	305.000 —	25.000 — (+)
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società . . . . .	40.500 —	40.500 —	—
Imposta complementare progressiva . . . . .	424.000 —	518.000 —	94.000 — (+)
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento . . . . .	7.700 —	8.680 —	980 — (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici .	1.400 —	1.715 —	315 — (+)
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale .	140.000 —	143.500 —	3.500 — (+)
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio . . . . .	1.500 —	1.500 —	—
Addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali . . . . .	153.500 —	183.500 —	30.000 — (+)
Aumento riservato all'erario, dell'addizionale ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali e sua estensione alla imposta sulle società . . . . .	157.500 —	194.500 —	37.000 — (+)
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 . .	140.000 —	—	140.000 — (-)
Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla proroga dell'addizionale straordinaria alle imposte dirette . . . . .	270.000 —	420.000 —	150.000 — (+)
Entrate eventuali e diverse . . . . .	900 —	960 —	60 — (+)
	3.542.000 —	4.054.855 —	512.855 — (+)
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata . . . . .	2.540.000 —	2.880.000 —	340.000 — (+)
Imposta di registro . . . . .	490.000 —	582.000 —	92.000 — (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Imposta ipotecaria . . . . .	88.000 -	95.000 -	7.000 - (+)
Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria . . . . .	19.000 -	21.000 -	2.000 - (+)
Aumento dell'addizionale alle imposte di registro e ipotecaria riservato al- l'Erario . . . . .	15.500 -	20.000 -	4.500 - (+)
Imposta di bollo . . . . .	370.000 -	373.000 -	3.000 - (+)
Imposte in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	105.000 -	120.000 -	15.000 - (+)
Imposta sulla pubblicità . . . . .	20.000 -	23.000 -	3.000 - (+)
Imposta di conguaglio sui prodotti in- dustriali importati . . . . .	330.000 -	365.000 -	35.000 - (+)
Tasse sulle concessioni governative .	187.000 -	187.000 -	—
Tasse automobilistiche . . . . .	275.000 -	225.000 -	50.000 - (-)
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli . . . . .	13.500 -	13.500 -	—
Diritto speciale sui pedaggi autostra- dali . . . . .	10.000 -	20.000 -	10.000 - (+)
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione . . . . .	136.500 -	136.500 -	—
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono . . . . .	1.800 -	1.800 -	—
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse . . . . .	60.450 -	73.450 -	13.000 - (+)
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento . . . . .	5.500 -	6.200 -	700 - (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore . . .	10.000 -	10.500 -	500 - (+)
Tasse di bollo sui documenti di trasporto . . . . .	16.000 -	17.000 -	1.000 - (+)
Imposta di bollo sulle carte da giuoco	1.800 -	1.800 -	—
Addizionale e diritti addizionali . . .	7.000 -	7.000 -	—
Entrate eventuali diverse . . . . .	400 -	400 -	—
	4.702.450 -	5.179.150 -	476.700 - (+)
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>			
Dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi terzi . . .	250.000 -	230.000 -	20.000 - (-)
Dazi C.E.C.A., altri diritti doganali e diritti marittimi . . . . .	24.000 -	24.000 -	—
Prelievi, importi addizionali ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi non membri nel quadro della politica agricola comune e prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri	160.050 -	190.050 -	30.000 - (+)
Prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi non comunitari relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 .	10.000 -	10.000 -	—
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria . . . . .	500 -	500 -	—
Sovrimposte di confine . . . . .	63.500 -	65.700 -	2.200 - (+)



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivanti . . . . .	2.160.000 —	2.435.000 —	275.000 — (+)
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili . . . . .	85.000 —	91.755 —	6.755 — (+)
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche . . . . .	4.500 —	4.500 —	—
Imposta di fabbricazione sulla margarina . . . . .	700 —	900 —	200 — (+)
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi . . . . .	4.000 —	3.500 —	500 — (-)
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva . . . . .	8.000 —	9.000 —	1.000 — (+)
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine . . . . .	40.800 —	44.900 —	4.100 — (+)
Imposta di fabbricazione sui filati . . . . .	5.000 —	5.000 —	—
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè . . . . .	750 —	750 —	—
Imposta di fabbricazione sugli spiriti . . . . .	90.000 —	100.000 —	10.000 — (+)
Imposta di fabbricazione sulla birra . . . . .	34.000 —	34.000 —	—
Imposta sul gas e sull'energia elettrica . . . . .	70.000 —	70.000 —	—
Imposta sul gas metano . . . . .	9.000 —	9.500 —	500 — (+)
Imposta sul consumo del caffè . . . . .	86.000 —	100.000 —	14.000 — (+)
Imposta sul consumo del cacao . . . . .	7.000 —	7.000 —	—
Imposta sul consumo delle banane . . . . .	36.000 —	36.000 —	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati . . . . .	400 -	400 -	—
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati . . . . .	82 -	82 -	—
Entrate riservate all'Erario derivanti dall'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica	8.500 -	10.000 -	1.500 - (+)
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato . . . . .	22.500 -	25.000 -	2.500 - (+)
Entrate eventuali e diverse . . . . .	650 -	640 -	10 - (-)
	<u>3.180.932 -</u>	<u>3.508.177 -</u>	<u>327.245 - (+)</u>
 <i>Monopoli:</i>			
Imposta sul consumo dei tabacchi . . . . .	885.000 -	950.000 -	65.000 - (+)
Imposta sul consumo dei sali . . . . .	22.260 -	23.532,1	1.272,1 (+)
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette . . . . .	1.810 -	1.810 -	—
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione . . . . .	26.000 -	26.000 -	—
Entrate eventuali e diverse . . . . .	10 -	10 -	—
	<u>935.080 -</u>	<u>1.001.352,1</u>	<u>66.272,1 (+)</u>

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>			
Proventi del lotto . . . . .	240.000 -	180.000 -	60.000 - (-)
Tassa di lotteria . . . . .	2.200 -	2.200 -	—
Proventi delle attività di giuoco . .	1.500 -	1.765 -	265 - (+)
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento . . . . .	8.800 -	9.920 -	1.120 - (+)
Addizionale alla tassa di lotteria sui concorsi a premio ed alla tassa di licenza sulle operazioni a premio .	1.000 -	1.000 -	—
Entrate eventuali diverse . . . . .	16 -	26 -	10 - (+)
	253.516 -	194.911 -	58.605 - (-)
	12.613.978 -	13.938.445,1	1.324.467,1 (+)

## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Proventi speciali . . . . .	114.512,1	117.729,9	3.217,8 (+)
Proventi di servizi pubblici minori .	141.234,5	164.085,7	22.851,2 (+)
Proventi dei beni dello Stato . . . .	25.776 -	27.351 -	1.575 - (+)
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestioni . . . . .	154.989,5	192.877,6	37.888,1 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . . . . .	5.743,4	5.763,6	20,2 (+)
Ricuperi, rimborsi e contributi . . . . .	187.652 -	207.554,5	19.902,5 (+)
Partite che si compensano nella spesa	27.496,6	31.115,5	3.618,9 (+)
Totale entrate extra- tributarie . . . . .	657.404,1	746.477,8	89.073,7 (+)
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie . . . . .	13.271.382,1	14.684.922,9	1.413.540,8 (+)
 <b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI</b>			
Vendita di beni immobili ed affranca- zione di canoni . . . . .	4.010 -	4.010 -	-
Ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	21.406,8	24.576,4	3.169,6 (+)
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro . . . . .	17.059,8	37.213,3	20.153,5 (+)
Totale alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e rimborso cre- diti . . . . .	42.476,6	65.799,7	23.323,1 (+)
ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .	5.040 -	241.481,3	236.441,3 (+)
Totale entrate . . . . .	13.318.898,7	14.992.203,9	1.673.305,2 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1973  
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE PER L'ANNO 1972

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1973						Previsioni per l'anno finanziario 1972	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso			
Tesoro (escluso il fondo globale)	4.616.873,2	2.023.865,2	6.640.738,4	780.283,4	7.421.021,8	5.182.166,9	2.238.854,9 (+)	
fondo globale	621.285,3	512.329,6	1.133.614,9	15.000,0	1.148.614,9	1.515.678,3	367.063,4 (-)	
	5.238.158,5	2.536.194,8	7.774.353,3	795.283,4	8.569.636,7	6.697.845,2	1.871.791,5 (+)	
Finanze	1.855.867,4	4.622,1	1.860.489,5	5,0	1.860.494,5	1.748.864,4	111.630,1 (+)	
Bilancio	5.574,7	20.000,0	25.574,7	—	25.574,7	23.863,2	1.711,5 (+)	
Giustizia	255.126,1	3.500,0	258.626,1	—	258.626,1	241.850,3	16.775,8 (+)	
Esteri	119.019,6	500,0	119.519,6	225,6	119.745,2	101.738,8	18.006,4 (+)	
Istruzione	2.932.154,4	10.250,0	2.942.404,4	—	2.942.404,4	2.621.938,7	320.465,7 (+)	
Interno	743.731,6	100,0	743.831,6	771,5	744.603,1	694.269,1	60.334,0 (+)	
Lavori pubblici	61.211,5	491.772,0	552.983,5	—	552.983,5	583.556,5	30.573,0 (-)	
Trasporti	127.087,7	30.023,0	157.110,7	7,7	157.118,4	137.608,9	19.509,5 (+)	
Poste	176,3	—	176,3	—	176,3	170,8	5,5 (+)	
Difesa	2.277.358,2	17.121,4	2.294.479,6	—	2.294.479,6	1.888.506,5	405.973,1 (+)	
Agricoltura	82.671,4	196.055,2	278.726,6	50,0	278.776,6	206.247,9	72.528,7 (+)	
Industria	10.989,6	90.963,0	101.952,6	—	101.952,6	77.271,7	24.680,9 (+)	
Lavoro	1.118.717,8	20.385,0	1.139.102,8	—	1.139.102,8	1.029.596,7	109.506,1 (+)	
Commercio estero	23.967,6	900,0	24.867,6	—	24.867,6	22.572,8	2.294,8 (+)	
Marina mercantile	168.914,7	39.620,0	208.534,7	—	208.534,7	127.724,5	80.810,2 (+)	
Partecipazioni statali	1.110,4	—	1.110,4	—	1.110,4	9.373,4	8.263,0 (-)	
Sanità	195.314,6	300,0	195.614,6	—	195.614,6	209.658,2	14.043,6 (-)	
Turismo	39.624,8	27.108,2	66.733,0	—	66.733,0	70.206,6	3.473,6 (-)	
	15.256.776,9	3.489.414,7	18.746.191,6	796.343,2	19.542.534,8	16.482.864,2	3.059.670,6 (+)	
Previsioni per l'anno finanziario 1972	12.986.240,1	3.070.375,7	16.056.615,8	426.248,4	16.482.864,2			
Differenze	2.270.536,8 (+)	419.039,0 (+)	2.689.575,8 (+)	370.094,8 (+)	3.059.670,6 (+)			

(milioni di lire)

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI POSTE  
A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1972

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica . . . .	5.340 —	5.710 —	370 — (+)
Assemblee legislative . . . . .	45.500 —	52.500 —	7.000 — (+)
Corte costituzionale . . . . .	1.050 —	1.200 —	150 — (+)
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . .	500 —	500 —	—
Consiglio superiore della Magistratura	520 —	820 —	300 — (+)
Presidenza del Consiglio dei Ministri .	17.770,5	24.129,1	6.358,6 (+)
Consiglio di Stato, Consiglio di giusti- zia amministrativa per la Regione siciliana e tribunali amministrativi regionali . . . . .	1.956,5	2.950,6	994,1 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Corte dei conti . . . . .	17.069,4	17.264,1	194,7 (+)
Avvocatura dello Stato . . . . .	3.868,6	4.616,8	748,2 (+)
Servizi dell'Amministrazione dell'in- terno . . . . .	53.977,1	58.778,4	4.801,3 (+)
Fondo da ripartire per il <i>referendum</i>	—	34.520,6	34.520,6 (+)
Fondo da ripartire per le spese ine- renti all'organizzazione e al funzio- namento dei Commissari del Go- verno presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo . . . . .	1.200 —	1.200 —	—
Fondo da ripartire per le spese ine- renti ai tribunali amministrativi regionali . . . . .	—	600 —	600 — (+)
Altri servizi e spese diverse . . . . .	1.420,1	1.707,9	287,8 (+)
	150.172,2	206.497,5	56.325,3 (+)
	150.172,2	206.497,5	56.325,3 (+)

*Servizi finanziari:*

Servizi generali . . . . .	99.237,3	111.065,4	11.828,1 (+)
Guardia di finanza . . . . .	124.521,2	139.340,2	14.819 — (+)
Catasto e servizi tecnici erariali . . . . .	45.758 —	48.850,9	3.092,9 (+)
Tasse ed imposte indirette sugli affari	76.427,5	79.426,6	2.999,1 (+)
Imposte dirette . . . . .	51.358 —	60.310,8	8.952,8 (+)
Dogane ed imposte di fabbricazione . . . . .	25.194,9	26.254,4	1.059,5 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Demanio . . . . .	14.948 -	14.747,4	200,6 (-)
Entrate speciali . . . . .	15.566,8	15.674,8	108 - (+)
Fondo da ripartire in relazione alle spese per l'attuazione della riforma tributaria . . . . .	—	8.000 -	8.000 - (+)
Altri . . . . .	6.276,1	7.897 -	1.620,9 (+)
	459.287,8	511.567,5	52.279,7 (+)
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro . . . . .	122.269,5	144.316 -	22.046,5 (+)
Servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . .	38.887,3	43.384 -	4.496,7 (+)
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro . . . . .	20.685,2	20.738,2	53 - (+)
Servizi della Zecca . . . . .	6.565,5	6.279,7	285,8 (-)
Ragioneria generale dello Stato . . . . .	27.911,8	26.418,9	1.492,9 (-)
Altri . . . . .	106,1	107,1	1 - (+)
	216.425,4	241.243,9	24.818,5 (+)
<i>Servizi del Bilancio e della program- mazione economica . . . . .</i>			
	3.863,2	5.574,7	1.711,5 (+)



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Affari del culto:</i>			
Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . . .	25.226,2	25.342,6	116,4 (+)
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e rico- struzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco . . . .	7.675 -	7.675 -	—
Altre spese . . . . .	342,2	377,1	34,9 (+)
	<u>33.243,4</u>	<u>33.394,7</u>	<u>151,3 (+)</u>
	<u>862.992 -</u>	<u>998.278,3</u>	<u>135.286,3 (+)</u>

## SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Servizi generali . . . . .	222.825,3	265.120,3	42.295 - (+)
Personale militare . . . . .	395.974,4	476.460,4	80.486 - (+)
Personale civile . . . . .	179.753,6	199.782,9	20.029,3 (+)
Provvidenze per il personale . . . .	3.451,8	4.438,8	987 - (+)
Costruzioni, armi ed armamenti . . .	310.513,9	408.583,8	98.069,9 (+)
Assistenza al volo, difesa aerea e tele- comunicazioni . . . . .	13.338 -	22.832,2	9.494,2 (+)
Motorizzazione e combustibili . . . .	106.586,7	127.961,2	21.374,5 (+)
Commissariato . . . . .	156.833,2	159.830,9	2.997,7 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Lavori, demanio e materiali del genio	57.576 -	71.725 -	14.149 - (+)
Sanità . . . . .	6.758,5	7.768,1	1.009,6 (+)
Servizi speciali . . . . .	73.112,7	81.229,2	8.116,5 (+)
Potenziamento della Difesa . . . . .	40.465,3	92.408,2	51.942,9 (+)
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali . . . . .	16.600 -	16.600 -	—
	1.583.789,4	1.934.741 -	350.951,6 (+)

SEZIONE III. — GIUSTIZIA

Servizi generali . . . . .	42.089,3	44.727,9	2.638,6 (+)
Amministrazione giudiziaria . . . . .	115.450,5	121.417 -	5.966,5 (+)
Istituti di prevenzione e di pena . . . . .	80.044,5	88.115,2	8.070,7 (+)
Costruzione e arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli . . . . .	2.500 -	2.500 -	—
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena . . . . .	—	15.000 -	15.000 - (+)
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari . . . . .	3.500 -	3.500 -	—
	243.584,3	275.260,1	31.675,8 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA</b>			
Pubblica sicurezza . . . . .	364.287,5	401.395,4	37.107,9 (+)
Arma dei carabinieri . . . . .	306.640,7	360.448,2	53.807,5 (+)
Servizi antincendi . . . . .	52.282,8	59.138,7	6.855,9 (+)
	723.211 -	820.982,3	97.771,3 (+)
	723.211 -	820.982,3	97.771,3 (+)

**SEZIONE V. — RELAZIONI  
INTERNAZIONALI**

Servizi generali . . . . .	19.863,1	22.482,5	2.619,4 (+)
Rappresentanze all'estero . . . . .	43.467,1	49.233,9	5.766,8 (+)
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	1.900 -	9.500 -	7.600 - (+)
Organismi nazionali ed internazionali	9.697,3	10.452,5	755,2 (+)
Partecipazione alle Comunità economi- che europee . . . . .	356.659,1	460.294,7	103.635,6 (+)
Altre spese diverse . . . . .	211,2	214 -	2,8 (+)
	431.797,8	552.177,6	120.379,8 (+)
	431.797,8	552.177,6	120.379,8 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
<i>Istruzione pubblica:</i>			
Provveditorati agli studi (a) . . . . .	15.113,7	—	15.113,7 (-)
Scuola materna . . . . .	48.523,6	64.665,2	16.141,6 (+)
Istruzione elementare . . . . .	775.963,4	836.075,3	60.111,9 (+)
Scuola popolare e scuole elementari per adulti . . . . .	14.832,4	15.241 -	408,6 (+)
Istruzione secondaria di 1° grado . . . . .	541.820,5	667.113 -	125.292,5 (+)
Istruzione classica, scientifica e magi- strale . . . . .	141.200,8	159.149,9	17.949,1 (+)
Istruzione tecnica . . . . .	311.324,1	343.020,6	31.696,5 (+)
Istruzione artistica . . . . .	35.566,8	49.212,5	13.645,7 (+)
Educazione fisica . . . . .	62.123 -	74.738,5	12.615,5 (+)
Istituti di educazione . . . . .	5.841 -	6.757 -	916 - (+)
Istruzione universitaria . . . . .	274.063,6	332.025,7	57.962,1 (+)
Antichità e belle arti . . . . .	40.341,5	42.098,3	1.756,8 (+)
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura . . . . .	12.890,7	12.539,1	351,6 (-)
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse . . . . .	2.720,9	2.958,6	237,7 (+)

(a) Queste spese nel bilancio 1973 sono considerate nelle « Spese generali e diverse » della medesima sezione in relazione all'unificazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Assistenza scolastica . . . . .	69.741 -	30.444 -	39.297 - (-)
Contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province . . . . .	80.000 -	90.000 -	10.000 - (+)
Spese per la ricerca scientifica . . . . .	71.796,4	82.000 -	10.203,6 (+)
Edilizia scolastica . . . . .	46.697,4	44.916,5	1.780,9 (-)
Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » . . . . .	66.542,5	69.582,5	3.040 - (+)
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte . . . . .	993 -	218 -	775 - (-)
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	17.633 -	18.892,1	1.259,1 (+)
Archivi di Stato . . . . .	4.835 -	5.432,8	597,8 (+)
Spese generali e diverse . . . . .	264.037,1	299.500,6	35.463,5 (+)
	2.904.601,4	3.246.581,2	341.979,8 (+)
<i>Informazioni, teatro e proprietà intel- lettuale:</i>			
Servizi generali . . . . .	6.866,4	7.799,4	933 - (+)
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali . . . . .	31.076,3	31.737,2	660,9 (+)
Radiotelediffusione . . . . .	125.775 -	125.775 -	-
	163.717,7	165.311,6	1.593,9 (+)
	3.068.319,1	3.411.892,8	343.573,7 (+)

(a) In questo importo sono comprese le spese per i « Provveditorati agli studi » che nelle previsioni 1972 figurano, per milioni 15.113,7, in apposita voce.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI</b>			
Edilizia economica e popolare . . . .	61.785,9	115.862,8	54.076,9 (+)
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori . . . . .	22.000 —	24.000 —	2.000 — (+)
Alloggi per i dipendenti delle Ammi- nistrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . .	1.097,5	1.097,5	—
Contributi per la ricostruzione e la ri- nascita delle zone colpite dal terre- moto dell'agosto 1962 . . . . .	7.000 —	8.000 —	1.000 — (+)
Contributi a favore di Istituti di cre- dito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la coper- tura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo ef- fettuate per la costruzione e l'acqui- sto di abitazioni che abbiano i re- quisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modifica- zioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari . . . . .	22.500 —	42.459,5	19.959,5 (+)
Premio da attribuire alle cartelle fon- diarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73 . . . . .	16.000 —	23.000 —	7.000 — (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra . . . . .	20.205,4	20.705,4	500 - (+)
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra . . . . .	2.511,2	2.510,9	0,3 (-)
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti . . . . .	13.193,2	15.383,7	2.190,5 (+)
Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont . . . . .	1.350 -	1.600 -	250 - (+)
Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie . . . . .	500 -	500 -	—
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta . . . . .	244,9	203 -	41,9 (-)
Altri interventi minori . . . . .	2.520 -	70 -	2.450 - (-)
	170.908,1	255.392,8	84.484,7 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE</b>			
<i>Lavoro e previdenza sociale:</i>			
Servizi generali . . . . .	5.952 —	6.642,2	690,2 (+)
Uffici del lavoro e della massima occu- pazione (incluse le sezioni comu- nali e frazionali) e centri di emi- grazione . . . . .	36.277,9	37.345,6	1.067,7 (+)
Previdenza ed assistenza . . . . .	956.607 —	1.076.701 —	120.094 — (+)
Collocamento della manodopera (in- cluse le spese per le emigrazioni)	11.188,2	11.855,4	667,2 (+)
Orientamento ed addestramento pro- fessionale . . . . .	31.150 —	20.385 —	10.765 — (-)
Cantieri scuola . . . . .	1.000 —	1.000 —	—
Interessi sui certificati di credito emes- si per il finanziamento di interventi nel campo sociale . . . . .	31.332,9	32.868,3	1.535,4 (+)
Interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, con- cernente revisione degli ordinamen- ti pensionistici e norme in mate- ria di sicurezza sociale e dal de- creto-legge 30 giugno 1972, n. 267, recante miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assi- stenziali . . . . .	90.269,4	109.797,8	19.528,4 (+)
Altre spese diverse . . . . .	3.947,3	3.304,3	643 — (-)
	1.167.724,7	1.299.899,6	132.174,9 (+)
	1.167.724,7	1.299.899,6	132.174,9 (+)



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
<i>Assistenza e beneficenza:</i>			
Contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . . .	32.000 —	39.000 —	7.000 — (+)
Assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti . . . .	55.570 —	96.049 —	40.479 — (+)
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi .	33.979 —	40.479 —	6.500 — (+)
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere nazionale o pluriregionale . . . . .	24.250 —	7.625 —	16.625 — (-)
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza . . . . .	32.900 —	—	32.900 — (-)
Interventi di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti comunali di assistenza nelle diverse regioni a statuto ordinario e speciale e finanziamenti ordinari per l'integrazione dei bilanci dei predetti enti nelle Regioni della Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . .	—	15.300 —	15.300 — (+)
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali) . . . . .	9.736 —	9.928,1	192,1 (+)
Beneficenza romana . . . . .	36.192,5	46.300 —	10.107,5 (+)
Altri interventi diversi . . . . .	5.079,6	6.606,5	1.526,9 (+)
	229.707,1	261.287,6	31.580,5 (+)
	229.707,1	261.287,6	31.580,5 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Igiene e sanità:</i>			
Servizi generali . . . . .	28.831,1	41.235,3	12.404,2 (+)
Igiene pubblica e ospedali . . . . .	53.410 -	48.895,3	4.514,7 (-)
Malattie sociali . . . . .	64.489 -	34.339 -	30.150 - (-)
Servizi veterinari . . . . .	21.487 -	24.457 -	2.970 - (+)
Istituto superiore di sanità . . . . .	5.882,1	6.044 -	161,9 (+)
Acquedotti ed opere ospedaliere igie- niche e sanitarie . . . . .	96.773,7	72.545,4	24.228,3 (-)
Altri servizi . . . . .	3.559 -	1.644 -	1.915 - (-)
	274.431,9	229.160 -	45.271,9 (-)
	274.431,9	229.160 -	45.271,9 (-)
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>			
Spese generali . . . . .	1.761,7	2.571,3	809,6 (+)
Pensioni di guerra . . . . .	356.110 -	431.860 -	75.750 - (+)
Assegno annuo vitalizio ai combat- tenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti . . . . .	24.000 -	50.000 -	26.000 - (+)
Altri assegni . . . . .	1.848,7	1.848,7	—
	383.720,4	486.280 -	102.559,6 (+)
	383.720,4	486.280 -	102.559,6 (+)
	2.055.584,1	2.276.627,2	221.043,1 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>			
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali . . . .	65.467,9	14.661,4	50.806,5 (-)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali . . . .	10.379,7	9.464,5	915,2 (-)
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio . . . .	273.345,4	313.623,3	40.277,9 (+)
— per l'esecuzione di opere stradali . . . .	43.895,3	41.895,3	2.000 - (-)
Contributo alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali . . . .	13.000 -	2.000 -	11.000 - (-)
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali . . . .	3.000 -	3.000 -	—
Somma da versare al « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per la costruzione e l'esercizio di autostrade e di ferrovie metropolitane . . . . .	3.000 -	3.000 -	—
Costruzione di strade ferrate . . . .	23.297 -	19.172 -	4.125 - (-)
Anticipazioni a copertura del disavanzo di gestione:			

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
— all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . .	606.320 -	684.276 -	77.956 - (+)
— all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . .	180.817,7	257.412,7	76.595 - (+)
Assegnazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:			
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda . . . .	131.866,5	147.524,9	15.658,4 (+)
— per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge . . . . .	62.016,8	68.922,5	6.905,7 (+)
— a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico . .	58.722,8	(a) 204.286,6	145.563,8 (+)
— per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 .	31.481,9	33.732,8	2.250,9 (+)
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . .	806,3	850,7	44,4 (+)

(a) In relazione al Regolamento comunitario che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico, detto importo considera milioni 56.165,4 che nel bilancio 1972 erano compresi negli « Oneri non ripartibili ».

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate) . . . . .	19.972,7	23.538,9	3.566,2 (+)
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna . . . . .	51.300 -	49.000 -	2.300 - (-)
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	21.100 -	37.876 -	16.776 - (+)
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto . . . . .	9.700 -	6.500 -	3.200 - (-)
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione) . . . . .	11.502,2	14.524,7	3.022,5 (+)
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	14.293,4	16.503,4	2.210 - (+)
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile . . . . .	13.786 -	15.000 -	1.214 - (+)
Servizi generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile . . . . .	1.369,3	1.714,1	344,8 (+)
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime . . . . .	23.006,6	20.655 -	2.351,6 (-)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime . . . . .	2.826,8	2.355,5	471,3 (-)
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi . . . . .	5.500 -	5.000 -	500 - (-)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti . . . . .	1.533,9	1.487,7	46,2 (-)
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi . . . . .	72.300 -	150.805 -	78.505 - (+)
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche . . . . .	24.600 -	24.700 -	100 - (+)
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale . . . . .	11.800 -	12.800 -	1.000 - (+)
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale . . . . .	2.080 -	1.655 -	425 - (-)
Spese per le capitanerie di porto . . . . .	4.413,3	5.115,1	701,8 (+)
Contributo a favore dell'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica di Roma . . . . .	—	1.000 -	1.000 - (+)
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori . . . . .	10.247,9	11.751,3	1.503,4 (+)
Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . .	6.982 -	7.715 -	733 - (+)
Altre spese varie . . . . .	506,9	418,4	88,5 (-)
	<u>1.816.238,3</u>	<u>2.213.937,8</u>	<u>397.699,5 (+)</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO</b>			
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meri- dionale . . . . .	106.500 —	439.500 —	333.000 — (+)
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria . . . . .	26.000 —	28.000 —	2.000 — (+)
Piano straordinario per favorire la ri- nascita economica e sociale della Sardegna . . . . .	35.000 —	30.000 —	5.000 — (-)
Contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale . . .	8.000 —	8.000 —	—
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici . . .	78.880 —	72.815 —	6.065 — (-)
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici . . .	8.900 —	10.000 —	1.100 — (+)
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contri- buti previsti da leggi speciali, esclu- si quelli relativi a danni bellici . .	25.081 —	24.593,4	487,6 (-)
Annualità e semestralità per opere in dipendenza di danni bellici . . .	6.281,1	6.780 —	498,9 (+)
Contributi e concorsi diversi nel set- tore delle opere pubbliche, com- presi quelli in dipendenza di pub- bliche calamità . . . . .	2.954,8	2.953,8	1 — (-)
Manutenzione ordinaria di opere pub- bliche . . . . .	8.915 —	10.015 —	1.100 — (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	60.988,1	42.301,5	18.686,6 (-)
Bonifica . . . . .	24.093,7	19.948 -	4.145,7 (-)
Miglioramenti fondiari . . . . .	65.071,4	122.006,5	56.935,1 (+)
Economia montana e forestale . . . . .	28.716,1	59.408,6	30.692,5 (+)
Zootecnia, caccia e pesca . . . . .	18.350 -	5.911 -	12.409 - (-)
Altri interventi nel settore dell'agricoltura . . . . .	12.254,1	17.883 -	5.628,9 (+)
Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo . . . . .	25.000 -	30.200 -	5.200 - (+)
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico	302.962,5	(a) 359.396,2	56.433,7 (+)
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie per il finanziamento di interventi nel campo economico (b) . . . . .	—	(b) 118.179,6	118.179,6 (+)
Fondi occorrenti per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste:			
— dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, recante interventi per la ristrutturazione e riconversione di imprese industriali (a) . . . . .	4.826,7	(a) —	4.826,7 (-)

(a) Nel bilancio per il 1973 queste spese sono comprese nella voce « interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico ».

(b) Inclusi gli oneri relativi a interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste dal decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590, che nelle previsioni 1972 figurano in apposite voci per rispettivi milioni 1.100 e milioni 15.448.



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
— dagli articoli 37 e 46 del decreto- legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1970, n. 1034, recante provvedimenti straordinari per la ripresa eco- nomica (a) . . . . .	8.176,9	(a) —	8.176,9 (-)
— dall'articolo 7 della legge 1° giu- gno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazio- ne di procedure in materia di opere pubbliche e di urbani- stica e per la incentivazione del- l'attività edilizia (b) . . . . .	8.800 -	(b) —	8.800 - (-)
— dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedi- menti straordinari per lo sgra- vio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese indu- striali (c) . . . . .	15.448 -	(c) —	15.448 - (-)
— dagli articoli 1 e 3 del decreto- legge 5 luglio 1971, n. 432, con- cernente interventi in favore del- l'agricoltura (b) . . . . .	4.400 -	(b) —	4.400 - (-)
Interessi sulle somme anticipate dal- l'Ufficio italiano dei cambi per la concessione, tramite l'IMI, di fi- nanziamenti per l'acquisto all'este- ro di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata	1.190 -	1.190 -	—

(a) Queste spese nel bilancio 1973 sono considerate per milioni 7.076,9 nella voce « interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico » e per milioni 1.100 in quella « fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi ad operazioni finanziarie per il finanziamento di interventi nel campo economico ».

(b) Nel bilancio 1973 queste spese sono considerate nella voce « interessi e spese sui mutui e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico ».

(c) Nel bilancio 1973 queste spese sono considerate nella voce « fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi con le operazioni finanziarie per il finanziamento di interventi nel campo economico ».

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali ac- certati sulle scommesse che hanno luogo alle corse dei cavalli . . . .	3.600 —	3.825 —	225 — (+)
Alimentazione . . . . .	6.038,4	10.026,6	3.988,2 (+)
Servizi generali del Ministero della agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse . . . . .	51.674,2	43.512,9	8.161,3 (-)
Interventi nel settore dell'industria .	60.450 —	87.650 —	27.200 — (+)
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di con- tributi sugli interessi a favore degli Istituti ed aziende di credito finan- ziatori delle operazioni di esporta- zioni con pagamento differito di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131	5.000 —	—	5.000 — (-)
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di con- tributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie ai sensi dell'ul- timo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 . . . .	5.000 —	10.000 —	5.000 — (+)
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito auto- rizzati a concedere crediti finanzia- ri ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 sui cre- diti alla esportazione . . . . .	13.425 —	13.425 —	—
Contributi negli interessi sui finanzia- menti concessi dagli istituti ed aziende di credito a favore di im- prese editrici o stampatori di gior- nali quotidiani . . . . .	—	1.000 —	1.000 — (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane . . .	10.000 -	10.000 -	—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . . . . .	4.500 -	11.000 -	6.500 - (+)
Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)	8.659,2	8.659,2	—
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) . . . . .	10.030 -	12.564 -	2.534 - (+)
Partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI . . . . .	4.500 -	—	4.500 - (-)
Conferimento dello Stato per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro . . . . .	3.006,7	—	3.006,7 (-)
Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera . . . . .	4.000 -	—	4.000 - (-)
Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 . . . . .	10.000 -	9.500 -	500 - (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro . . . . .	6.000 -	6.000 -	—
Somma da versare ad integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia . . . . .	4.000 -	—	4.000 - (-)
Spese per i servizi della cinematografia	15.235,9	20.235,9	5.000 - (+)
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	16.821,7	14.302,6	2.519,1 (-)
Spese per i servizi del turismo . . . . .	21.348 -	12.216,2	9.131,8 (-)
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	2.546,4	2.543,7	2,7 (-)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali . . . . .	873,4	1.110,4	237 - (+)
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero . . . . .	18.933,2	20.933,2	2.000 - (+)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero . . . . .	3.636,3	3.930,4	294,1 (+)
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole . . . . .	1.672,5	1.632,3	40,2 (-)
Altre spese varie . . . . .	4.474,9	3.801,8	673,1 (-)
	1.182.215,2	1.716.980,8	534.765,6 (+)
	1.182.215,2	1.716.980,8	534.765,6 (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE</b>			
Fondo comune da ripartire tra le re- gioni a statuto ordinario . . . .	—	564.646,3	564.646,3 (+)
Fondo occorrente per l'attuazione del- l'ordinamento regionale delle Re- gioni a statuto speciale . . . .	155.000 -	200.000 -	45.000 - (+)
Fondo per il finanziamento dei pro- grammi regionali di sviluppo . . .	20.000 -	20.000 -	—
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana . . . . .	215.000 -	250.000 -	35.000 - (+)
Regolazione delle quote di entrate era- riali devolute alla Regione sarda . .	40.000 -	45.000 -	5.000 - (+)
Somme da corrispondere alle Regioni a statuto ordinario per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali . . .	10.500 -	—	10.500 - (-)
Regolazione contabile delle entrate re- lative alle imposte erariali sul red- dito dominicale e agrario dei ter- reni e sul reddito dei fabbricati at- tribuite alle Regioni a statuto ordi- nario ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e oneri derivanti dalla prima appli- cazione dell'articolo 4, ultimo com- ma, della legge medesima . . . .	16.000 -	20.000 -	4.000 - (+)
Somme da corrispondere ai comuni ed alle province sul provento dell'im- posta generale sull'entrata . . . .	259.614 -	264.769,2	5.155,2 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Somma corrispondente all'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1140, da devolvere a favore dei comuni . . . .	145.000 —	150.000 —	5.000 — (+)
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli . . . .	41.457 —	51.226,5	9.769,5 (+)
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle province . . . . .	95.000 —	113.599,8	18.599,8 (+)
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL e da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno . . . . .	8.500 —	10.000 —	1.500 — (+)
Quota del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province . . . . .	110.000 —	120.000 —	10.000 — (+)
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici . . . .	3.960 —	4.464 —	504 — (+)

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso . . .	4.250 -	4.250 -	—
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei rispettivi bilanci . . . . .	64.500 -	65.333,4	833,4 (+)
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica . . . . .	10.000 -	10.000 -	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 . . . . .	14.000 -	14.000 -	—
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città . . . .	4.000 -	4.000 -	—
Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut e Cimolais, fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio . . .	385 -	385 -	—
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali . . . . .	456 -	458,7	2,7 (+)
	1.217.622 -	1.912.132,9	694.510,9 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI</b>			
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>			
Debiti perpetui . . . . .	2.110,8	2.110,6	0,2 (-)
Debiti redimibili al netto del debito estero . . . . .	8.000,4	7.168,5	831,9 (-)
Interessi di buoni del tesoro poliennali	166.634,8	160.723,7	5.911,1 (-)
Interessi di buoni del tesoro ordinari	93.000 -	160.000 -	67.000 - (+)
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	65.000 -	70.000 -	5.000 - (+)
Interessi su certificati di credito . . . . .	2,1 -	0,4	1,7 (-)
Altre partite minori . . . . .	2.654,2	2.649,3	4,9 (-)
	337.402,3	402.652,5	65.250,2 (+)
	337.402,3	402.652,5	65.250,2 (+)
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni . . . . .	3.780 -	3.251,5	528,5 (-)
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra . . . . .	13.390 -	12.890 -	500 - (-)
Altre spese diverse . . . . .	74,1	24,1	50 - (-)
	17.244,1	16.165,6	1.078,5 (-)
	17.244,1	16.165,6	1.078,5 (-)



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi . . . . .	5.500 -	5.500 -	—
Altre spese varie . . . . .	97,4	102,5	5,1 (+)
	<u>5.597,4</u>	<u>5.602,5</u>	<u>5,1 (+)</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	90.000 -	105.000 -	15.000 - (+)
Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	8.000 -	10.000 -	2.000 - (+)
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo . . . . .	4.850 -	9.700 -	4.850 - (+)
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio . . . . .	7.000 -	7.000 -	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972	Previsioni anno finanziario 1973	Differenze
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire tra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (a)	56.165,4	(a) —	56.165,4 (-)
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 . . . . .	70.000 -	80.000 -	10.000 - (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, concernente provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica . . . . .	4.200 -	—	4.200 - (-)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, numero 975, concernente regolazioni finanziarie varie . . . . .	10.000 -	10.000 -	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, numero 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica . . . . .	3.000 -	3.000 -	—

(a) In relazione al Regolamento comunitario, che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico, queste spese, nel bilancio per il 1973, sono considerate nella sezione « *Trasporti e comunicazioni* ».

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire per la corresponsione al personale dei compensi previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, ai fini dell'acceleramento della riliquidazione e del pagamento delle pensioni .	500 -	—	500 - (-)
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	21.406,8	24.576,4	3.169,6 (+)
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso . . . . .	1.496.768,3	1.133.614,9	363.153,4 (-)
	<u>1.771.890,5</u>	<u>1.382.891,3</u>	<u>388.999,2 (-)</u>
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi . . . . .	395.383,1	407.433,5	12.050,4 (+)
Vincite al lotto . . . . .	90.000 -	75.000 -	15.000 - (-)
Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico . . . . .	14.350 -	9.738 -	4.612 - (-)
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 . .	12.845,6	12.528 -	317,6 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1972 —	Previsioni anno finanziario 1973 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Somma da attribuire ai comuni per gli anni 1967, 1968 e 1969 a com- pensazione della perdita da essi su- bita a seguito della totale aboli- zione dell'imposta comunale sul vino . . . . .	—	10.000 —	10.000 — (+)
Somme da corrispondere a titolo di indennizzi e di contributi ai citta- dini colpiti da provvedimenti di espropriazioni in Tunisia . . . .	2.000 —	2.000 —	—
Somme da corrispondere all'Ammini- strazione delle poste e delle teleco- municazioni in attuazione degli ar- ticoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la regola- zione di partite pregresse . . . .	53.527,9	53.500 —	27,9 (-)
Altre spese diverse . . . . .	113,6	276,6	163 — (+)
	<u>568.220,2</u>	<u>570.476,1</u>	<u>2.255,9 (+)</u>
	<u>2.700.354,5</u>	<u>2.377.788 —</u>	<u>322.566,5 (-)</u>
	<u>16.056.615,8</u>	<u>18.746.191,6</u>	<u>2.689.575,8 (+)</u>

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

*(Stato di previsione dell'entrata)*

### ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

*(Totale generale della spesa)*

### ART. 2.

È approvato in lire 19.542.534.823.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1973.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*

### ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

### ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 1.200 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1973.

### ART. 5.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1973, è autorizzata in lire 13 miliardi e 386 milioni, ivi comprese le assegna-

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

zioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 6.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 7.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.

ART. 8.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 2.700.000.000.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 16.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 4.000.000.000.



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 11.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

## ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 20.070.000.000.

## ART. 13.

La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 350.000.000.000.

Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

## ART. 14.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1973 — dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali — in lire 329.472.629.000.

## ART. 15.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche

in quote mensili fino all'importo massimo di lire 257.412.678.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1973, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

ART. 17.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 684.276.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1973, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV e VIII), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 33.732.822.000 ed in lire 204.286.578.000.

## ART. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

## ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

## ART. 21.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 2400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi speciali, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire **12 miliardi 890 milioni** iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri **2411, 3210, 3481, 3524, 3525, 5370** dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

## ART. 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

## ART. 26.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1973, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1972 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

E data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

## ART. 27.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1973, in lire 700 miliardi.

## ART. 28.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2433, 2434, 2931, 3249, 3250, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 29.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## ART. 30.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## ART. 31.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## ART. 32.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 10.000.000.000.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

## ART. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

## ART. 34.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## ART. 35.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1973, è stabilito in 100.

## ART. 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.

## ART. 37.

Alle spese di cui al capitolo 1215 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 38.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 39.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1973 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)*

## ART. 40.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

## ART. 41.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1973, è stabilita in lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 20 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)*

## ART. 42.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 43.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## ART. 44.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1973, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

## ART. 45.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

## ART. 46.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1973, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

## ART. 47.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 500.000.000.

## ART. 48.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra

i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

## ART. 49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

## ART. 50.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1973, in lire 175.372.000.

## ART. 51.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

## ART. 52.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

## ART. 53.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

## ART. 54.

Lo stanziamento destinato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcano-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

logici e agli Istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 8.500.000.000.

## ART. 55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

## ART. 56.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

## ART. 57.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

## ART. 58.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 14 miliardi per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

## ART. 59.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1973, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

## ART. 60.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1973, in lire 150.000.000.

## ART. 61.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1973, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## ART. 62.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1973, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

## ART. 63.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1973, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

## ART. 64.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1973, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del re-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

## ART. 65.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1973, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

## ART. 66.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

## ART. 67.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 47.405.000.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 47.330.000.000 per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972. n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

ART. 68.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 15.750.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

## ART. 69.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

## ART. 70.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli

altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

## ART. 71.

È stabilito, per l'anno finanziario 1973, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.010.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

## ART. 72.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e da leggi speciali, lire 250.000.000:



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 380.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 60.000.000;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 20.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 250.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 30.000.000;

3) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per lo adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 50.000.000.

## ART. 73.

È stabilito, per l'anno finanziario 1973, un limite di impegno di lire 150.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 74.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 75.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 3.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1042, riguardante ulteriori provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, di cui lire 700.000.000 per il ripristino di opere di enti pubblici, lire 700.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi e lire 1.600.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

ART. 76.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 77.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrata dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5323 e 5879 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 373;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5883 e 5895 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5870, 5878 e 5892 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288;

alle variazioni compensative fra i capitoli 5670, 5889 e 5894 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475.

## ART. 78.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1973,

concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

## ART. 79.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)*

## ART. 80.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

## ART. 81.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1973, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

## ART. 82.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 35.000.000.000.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 83.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1973, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

## ART. 84.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

## ART. 85.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1973, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

## ART. 86.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1973, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

## ART. 87.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e

quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 88.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1973, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

## ART. 89.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1973, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

## ART. 90.

Alle spese di cui ai capitoli n. 296 e n. 300 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 91.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531 e n. 532 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

## ART. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 93.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1973, le seguenti spese:

lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 452.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 103.213.200.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico;

infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

## ART. 94.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973, della somma di complessive lire 103.213.200.000 autorizzata con l'articolo 93 della presente legge.

## ART. 95.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

## ART. 96.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finan-



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## ART. 97.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1973, come segue:

Esercito . . . . .	L.	6.250.000.000
Marina . . . . .	»	6.100.000.000
Aeronautica . . . . .	»	3.650.000.000
Arma dei carabinieri . . . . .	»	4.000.000.000

## ART. 98.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1973, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

## ART. 99.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1973, come appresso:

## a) Militari specializzati:

Esercito . . . . .	n.	21.000
Marina . . . . .	»	18.000
Aeronautica . . . . .	»	37.100

## b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . .	n.	40.000
Marina . . . . .	»	13.500
Aeronautica . . . . .	»	14.300

ART. 100.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 101.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 400 unità.

ART. 102.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . .	n. 43
guardiamarina . . . . .	» 47

ART. 103.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 200 unità.

ART. 104.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso:

Esercito . . . . .	n. 900
Arma dei carabinieri . . . . .	» 55
Marina . . . . .	» 350
Aeronautica . . . . .	» 1.800

ART. 105.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finan-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziario 1973, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000  
graduati e militari di truppa . . » 21.000

ART. 106.

Il numero globale dei capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1973, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 107.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1973, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000  
sergenti raffermati di leva . . . . » 600  
sottocapi e comuni volontari . . . » 4.459  
sottocapi raffermati di leva . . . » 1.200

ART. 108.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1973, come appresso:

sergenti . . . . . n. 10.800  
graduati e militari di truppa . . » 4.600

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

ART. 109.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in con-

formità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 (*Elenco n. 3*).

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

ART. 110.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

ART. 111.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 6.200.000.000.

ART. 112.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 113.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1973, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 114.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1973, le variazioni al bilancio della Azienda di Stato per le foreste demaniali dipendenti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

## ART. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

## ART. 117.

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 20 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

## ART. 118.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

## ART. 119.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1973, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 120.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 100.000.000.

## ART. 121.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 20.000.000.000.

## ART. 122.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1973, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1973, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

## ART. 123.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1973, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)*

ART. 124.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*)

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

ART. 125.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

ART. 126.

È autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

ART. 127.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.700.000.000 recata per l'anno finanziario 1973 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.700.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1973, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:

- a) Contributo integrativo L. 23.100.000.000  
(articoli 1, 9, 10 e 11)
- b) Ristrutturazione . . L. 600.000.000  
(articolo 19)

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 128.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.

ART. 129.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero  
delle partecipazioni statali)*

ART. 130.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero della sanità  
e disposizioni relative)*

ART. 131.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 132.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 39.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 133.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per l'anno 1973, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

## ART. 134.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

## ART. 135.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero  
del turismo e dello spettacolo)*

## ART. 136.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1973, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

## ART. 137.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1022, n. 1023, n. 1024 e n. 1026 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Quadro generale riassuntivo)*

ART. 138.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973 con le tabelle allegate.

*(Disposizioni diverse)*

ART. 139.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1973 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese — maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario — ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

La sottoscrizione dei buoni poliennali del Tesoro di cui ai commi precedenti può essere effettuata oltre che in contanti anche mediante presentazione dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1° aprile 1973.

Agli oneri, ivi compresi gli interessi, derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 140.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1973, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 141.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1972-73 e 1973-74, restano stabilite, per l'anno finanziario 1973, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

## ART. 142.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1973, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

## ART. 143.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

## ART. 144.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, a trasferire dai capitoli individuati con il decreto di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome.

l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 145.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 146.

I residui risultanti al 1° gennaio 1973 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . . . . .		13.938.445.100.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	4.054.855.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	5.179.150.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . . . .	3.508.177.000.000		
— Monopoli . . . . .	1.001.352.100.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	194.911.000.000		
	13.938.445.100.000		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE . . . . .		746.477.847.000	
TOTALE TITOLI I E II . . . . .		14.684.922.947.000	14.684.922.947.000
	SPESE CORRENTI . . . . .	15.256.776.899.000	
	DIFFERENZA . . . . .	571.853.952.000 <sup>(-)</sup>	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI . . . . .			65.799.689.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . . . .			14.750.722.636.000
ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .			241.481.285.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . . . .			14.992.203.921.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

S P E S A			
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		5.238.158.469.000	
Organi costituzionali dello Stato	60.730.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	73.336.742.000		
Amministrazione del tesoro	2.762.047.720.000		
Altri servizi	10.045.482.000		
Pensioni e danni di guerra	454.522.869.000		
Interessi sui prestiti	1.129.113.956.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	621.285.300.000		
Fondi di riserva	115.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	12.076.400.000		
Finanze		1.855.867.416.000	
Servizi	1.843.367.416.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	12.500.000.000		
Bilancio e programmazione economica		5.574.706.000	
Grazia e giustizia		255.126.068.000	
Affari esteri		119.019.591.000	
Pubblica istruzione		2.932.154.362.000	
Interno		743.731.644.000	
Pubblica sicurezza ed antincendi	460.534.073.000		
Assistenza e beneficenza	142.847.797.000		
Altri servizi	140.349.774.000		
Lavori pubblici		61.211.475.000	
Trasporti e aviazione civile		127.087.700.000	
Poste e telecomunicazioni		176.323.000	
Difesa		2.277.358.250.000	
Agricoltura e foreste		82.671.355.000	
Industria, commercio e artigianato		10.989.630.000	
Lavoro e previdenza sociale		1.118.717.842.000	
Commercio con l'estero		23.967.636.000	
Marina mercantile		168.914.702.000	
Partecipazioni statali		1.110.384.000	
Sanità		195.314.575.000	
Turismo e spettacolo		39.624.771.000	
		15.256.776.899.000	15.256.776.899.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		2.536.194.857.000	
Organi e servizi generali dello Stato	75.000.000.000		
Amministrazione del tesoro	1.007.176.579.000		
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	941.688.678.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	512.329.600.000		
Finanze		4.622.100.000	
Bilancio e programmazione economica		20.000.000.000	
Grazia e giustizia		3.500.000.000	
Affari esteri		500.000.000	
Pubblica istruzione		10.250.000.000	
Interno		100.000.000	
Lavori pubblici		491.771.998.000	
Trasporti e aviazione civile		30.022.937.000	
Difesa		17.121.350.000	
Agricoltura e foreste		196.055.205.000	
Industria, commercio e artigianato		90.963.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.385.000.000	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		39.620.000.000	
Partecipazioni statali		—	
Sanità		300.000.000	
Turismo e spettacolo		27.108.250.000	
		3.489.414.697.000	3.489.414.697.000
	TOTALE TITOLI I E II	18.746.191.596.000	18.746.191.596.000
RIMBORSO DI PRESTITI		796.343.227.000	796.343.227.000
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.542.534.823.000	19.542.534.823.000
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.992.203.921.000	
	DIFFERENZA	4.550.330.902.000	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RISSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Traporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Inter-venti a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro . . . . .	413.985,6	16.600,0	—	—	461.494,7	243.516,8	62.383,7	713.040,6	1.764.117,2	1.124.153,6	1.102.161,6	1.872.894,5	7.774.353,3
Finanze . . . . .	511.267,5	—	—	—	—	125.775,0	107,1	399,4	12,1	3.825,0	714.200,9	504.833,5	1.860.489,5
Bilancio e programmazione economica . . . . .	5.574,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000,0	—	25.574,7
Grazia e giustizia . . . . .	35,0	—	257.760,1	—	—	18.892,1	—	831,0	—	600,0	—	—	258.626,1
Affari esteri . . . . .	—	—	—	—	90.678,9	2.942.354,4	—	9.343,6	—	—	—	—	119.519,6
Pubblica istruzione . . . . .	—	—	—	—	—	5.432,8	—	50,0	—	—	—	—	2.942.404,4
Interno . . . . .	59.155,5	—	—	460.534,1	—	44.184,5	303,0	142.644,8	71.635,1	146.434,9	76.761,4	—	743.831,6
Lavori pubblici . . . . .	7.975,0	—	17.500,0	—	—	—	191.708,6	73.545,4	156.825,7	—	—	—	552.983,5
Lavori e aviazione civile . . . . .	285,0	—	—	—	—	—	—	—	176,3	—	—	—	157.110,7
Trasporti e aviazione civile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	15.000,0	—	—	—	176,3
Poste e telecomunicazioni . . . . .	—	1.918.141,0	—	360.448,2	—	—	890,4	—	—	278.725,6	—	—	2.294.479,6
Difesa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278.725,6
Agricoltura e foreste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.952,6	—	—	101.952,6
Industria, commercio e artigianato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1.130.102,8	—	—	—	—	1.130.102,8
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24.863,6	—	—	24.867,6
Commercio estero . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2.050,0	206.171,4	313,3	—	—	208.534,7
Marina mercantile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.110,4	—	—	1.110,4
Partecipazioni statali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.614,6
Sanità . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	195.614,6	—	—	—	—	195.614,6
Turismo e spettacolo . . . . .	—	—	—	—	—	31.737,2	—	—	—	34.965,8	—	—	66.703,0
<b>Totale</b>	<b>998.278,3</b>	<b>1.934.741,0</b>	<b>275.260,1</b>	<b>820.982,3</b>	<b>552.177,6</b>	<b>3.411.862,8</b>	<b>255.392,8</b>	<b>2.276.627,2</b>	<b>2.213.937,8</b>	<b>1.716.960,8</b>	<b>1.912.132,9</b>	<b>2.377.788,0</b>	<b>18.746.191,6</b>

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 1.148.614,9 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1973 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Totale
	Servizi degli Organi costi- tuzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasfe- rimenti	Interessi	Poste corretive e compen- sative delle entrate	Ammorta- menti	Somme non attribuibili		
Tesoro . . . . .	60.730,0	89.903,6	14.834,0	152.899,5	2.995.936,6	1.129.114,0	300,0	12.076,4	(a) 872.364,4	5.238.158,5	
Finanze . . . . .	—	307.730,1	84.249,4	99.433,5	854.369,4	2.100,0	487.108,0	12.500,0	8.377,0	1.855.867,4	
Bilancio e programma- zione economica . . . . .	—	1.159,0	31,1	3.090,6	1.353,0	—	—	—	1,0	5.574,7	
Grazia e giustizia . . . . .	—	164.536,8	40.535,2	43.947,2	6.091,9	—	—	—	15,0	255.126,1	
Affari esteri . . . . .	—	60.604,3	3.975,0	29.449,7	20.896,4	91,2	4.000,0	—	3,0	119.019,6	
Pubblica istruzione . . . . .	—	2.324.110,8	249.065,6	127.308,2	231.643,8	—	1,0	—	10,0	2.932.154,4	
Interno . . . . .	—	357.635,5	90.098,3	83.530,3	219.304,5	203,0	300,0	—	2.100,0	743.731,6	
Lavori pubblici . . . . .	—	23.800,5	11.385,0	23.843,2	2.030,8	—	2,0	—	150,0	61.211,5	
Lavori e aviazione ci- vile . . . . .	—	20.091,7	1.280,0	10.325,2	94.390,8	—	—	—	—	127.067,7	
Poste e telecomunica- zioni . . . . .	—	126,3	7,5	41,5	1,0	—	—	—	—	176,3	
Difesa . . . . .	—	892.873,7	361.541,1	994.460,4	15.512,7	—	20.000,0	—	12.970,3	2.277.368,2	
Agricoltura e foreste . . . . .	—	33.770,9	20.100,0	14.019,5	14.176,5	—	0,5	—	606,0	82.671,4	
Industria, commercio e artigianato . . . . .	—	6.313,6	1.754,0	1.601,5	1.311,5	—	7,0	—	2,0	10.983,6	
Lavoro e previdenza so- ciale . . . . .	—	37.969,3	3.600,0	7.953,5	1.069.193,0	—	—	—	2,0	1.118.717,8	
Commercio estero . . . . .	—	2.825,8	471,8	8.556,2	11.813,3	—	—	—	0,5	23.967,6	
Marina mercantile . . . . .	—	6.631,3	2.102,9	3.815,5	156.274,5	—	90,0	—	0,5	108.914,7	
Partecipazioni statali . . . . .	—	907,9	28,0	172,0	2,0	—	—	—	0,5	1.110,4	
Sanità . . . . .	—	10.642,8	1.364,4	43.769,6	139.530,8	—	1,0	—	6,0	195.314,6	
Turismo e spettacolo . . . . .	—	1.738,6	394,0	1.959,7	36.531,8	—	—	—	0,7	39.624,8	
	60.730,0	4.343.432,5	866.837,3	1.641.411,8	5.779.363,3	1.131.508,2	512.309,5	24.576,4	(a) 896.807,9	15.256.776,9	

(a) Di cui milioni 621.285,3 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 80.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RISSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifico-diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
	(milioni di lire)							
Tesoro . . . . .	3.006,5	150,0	1.001.907,1	16.240,0	3.300,0	999.261,6	2.586.194,8	
Finanze . . . . .	4.515,0	—	107,1	—	—	—	4.622,1	
Bilancio e programmazione economica . . . . .	—	—	20.000,0	—	—	—	20.000,0	
Grazia e giustizia . . . . .	—	—	3.500,0	—	—	—	3.500,0	
Affari esteri . . . . .	500,0	—	—	—	—	—	500,0	
Pubblica istruzione . . . . .	2.450,0	—	7.800,0	—	—	—	10.250,0	
Interno . . . . .	—	—	100,0	—	—	—	100,0	
Lavori pubblici . . . . .	117.726,3	400,0	373.645,7	—	—	—	491.772,0	
Trasporti e aviazione civile . . . . .	17.900,0	622,0	11.501,0	—	—	—	30.023,0	
Difesa . . . . .	—	15.900,0	1.221,4	—	—	—	17.121,4	
Agricoltura e foreste . . . . .	—	—	133.122,2	—	48.840,0	—	186.065,2	
Industria, commercio e artigianato . . . . .	14.083,0	113,0	90.850,0	—	—	—	99.963,0	
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	—	—	20.385,0	—	—	—	20.385,0	
Commercio estero . . . . .	—	—	900,0	—	—	—	900,0	
Marnia mercantile . . . . .	—	1.109,0	38.511,0	—	—	—	39.620,0	
Partecipazioni statali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
Sanità . . . . .	—	300,0	—	—	—	—	300,0	
Turismo e spettacolo . . . . .	—	—	27.108,2	—	—	—	27.108,2	
	160.190,8	18.594,0	1.730.663,7	16.240,0	52.140,0	999.261,6	3.489.414,7	
						(a) 512.323,6		

(a) Riguardanti gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.